SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle finanze

Ministero delle comunicazioni

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Commissione nazionale per le società e la borsa

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. **449.**

Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Ritenuta la necessità di procedere al riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine - UNIRE;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Riordino dell'UNIRE

1. L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, di seguito denominata UNIRE, è ente di diritto pubblico, con sede in Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.

2. L'UNIRE è sottoposta al controllo della Corte dei conti, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ed è inserita nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stessa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Funzioni dell'UNIRE

1. L'UNIRE promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano; organizza le corse dei cavalli e provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento; favorisce, con opportuni stanziamenti, lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; provvede alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali; concorre alla tutela dell'incolumità ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti. Contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi.

2. Per le suddette finalità, l'UNIRE definisce la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, predispone il calendario delle manifestazioni ippiche, coordina l'attività degli ippodromi e determina gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze. Promuove iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri.

3. L'UNIRE svolge tutte le altre attività collaterali e derivate, a tutela della biodiversità della razza equina e predispone piani di sviluppo anche pluriennali.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'UNIRE promuove e mantiene rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di categoria, con la Federazione italiana sport equestri, con le istituzioni e le organizzazioni dell'ippica e dell'ippicoltura degli altri paesi e collabora alla realizzazione dei programmi di cooperazione a livello europeo e internazionale.

5. L'UNIRE, quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.

Art. 3.

Rapporti con le regioni

1. L'UNIRE destina annualmente una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche, nella misura stabilita dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'incentivazione di programmi regionali diretti alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica, in particolare di carattere agonistico, ed alla lotta al lavoro irregolare.

2. L'UNIRE collabora con le regioni e le province autonome nell'impostazione di programmi regionali di miglioramento delle tecniche di allevamento dei cavalli e di ricerca scientifica nel settore.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'UNIRE:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio sindacale.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'UNIRE, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'UNIRE. Esso è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre di comprovata qualificazione ed esperienza individuati rispettivamente nei settori del trotto, del galoppo e del cavallo da sella, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno esperto in discipline giuridiche ed economiche. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.

4. Il collegio sindacale esplica il controllo sull'attività dell'UNIRE ai sensi della normativa vigente. È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Uno dei sindaci è designato dal Ministro delle finanze. I sindaci devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. I componenti degli organi dell'UNIRE durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di Presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale coloro i quali, anche per il tramite di parenti o affini entro il terzo grado ovvero per interposta persona, siano proprietari di ippodromi, titolari di imprese delegate all'esercizio delle scommesse o che abbiano in gestione sistemi telematici o televisivi sulle corse ippiche, ovvero risultino possessori di partecipazioni in società esercenti le predette attività di impresa o in società di corse, o coloro i quali ricoprano incarichi direttivi nelle associazioni degli allevatori, dei proprietari dei cavalli e degli operatori ippici professionisti. Le eventuali incompatibilità devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina; in caso contrario il Ministro ne dichiara la decadenza.

7. Il presidente dell'UNIRE, il presidente e i componenti effettivi del collegio sindacale, se appartenenti ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art. 5.

Segretario generale

1. Il segretario generale, scelto dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra persone di riconosciuta e comprovata qualificazione e professionalità, maturata nella gestione di pubbliche amministrazioni, imprese od enti, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato di durata triennale, rinnovabile.

2. Il segretario generale, responsabile della organizzazione e della gestione operativa dell'UNIRE, adotta gli atti ed i provvedimenti previsti dallo statuto necessari per il raggiungimento degli obiettivi, sovrintende al personale e risponde della sua attività al presidente ed al consiglio di amministrazione.

3. Al segretario generale si applicano le incompatibilità e le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4.

Art. 6.

Statuto e regolamento

1. Lo statuto dell'UNIRE è deliberato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente.

2. In particolare lo statuto prevede, fra l'altro, la costituzione del consiglio generale, con funzioni consultive, nominato con decreto del Ministro e composto, oltre dal presidente dell'UNIRE che lo presiede, dai rappresentanti delle associazioni degli operatori del settore, delle organizzazioni professionali del mondo agricolo, delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nel settore del pubblico impiego, dell'Associazione italiana allevatori (A.I.A.) e della Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.), nonché da esperti in materie amministrative, contabili, economi-

che e della comunicazione sociale. Il consiglio esprime il proprio parere sugli argomenti che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame.

3. Il regolamento di amministrazione e contabilità, entro il termine di cui al comma 1, è deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il regolamento del personale è deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'ente e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 3 e 4, continuano ad applicarsi all'UNIRE le disposizioni attualmente vigenti, in quanto compatibili con il presente decreto.

Art. 7.

Incorporazione degli enti tecnici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Jockey club italiano, la società degli Steeple Chases d'Italia, l'Ente nazionale corse al trotto e l'Ente nazionale per il cavallo italiano sono incorporati nell'UNIRE, che subentra nelle relative funzioni, succedendo agli stessi in tutti i diritti ed obblighi e nei rapporti giuridici attivi e passivi. Il personale già dipendente dagli enti incorporati è inquadrato nei ruoli dell'UNIRE, mantenendo qualifica, livello ed anzianità relativi.

2. Le norme e le strutture disciplinari già appartenenti agli enti incorporati rimangono in vigore sino all'approvazione di apposito regolamento adottato con decreto del Ministro, con il quale si provvede ad armonizzare la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche delle modalità di gara.

3. La gestione dei libri genealogici delle razze equine e le altre funzioni connesse, in precedenza svolte dagli enti tecnici di cui al comma 1, sono esercitate dall'UNIRE, che può avvalersi della collaborazione di specifiche associazioni nazionali di allevatori, dotate di personalità giuridica e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero nel quadro di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'UNIRE, ivi compreso il personale incorporato e proveniente dagli enti tecnici, è regolato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Risorse finanziarie

1. Le entrate dell'UNIRE sono costituite: *a)* dai proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; *b)* dalle rendite del patrimonio; *c)* da eventuali assegnazioni straordinarie per la realizzazione di specifiche iniziative; *d)* da corrispettivi per attività svolte in favore di terzi; *e)* dagli utili delle società costituite o partecipate; *f)* dai proventi derivanti dalla diffusione del segnale televisivo delle corse; *g)* da ogni altra entrata o contributo ordinario o straordinario.

2. Il bilancio consuntivo dell'UNIRE è sottoposto a certificazione, ai sensi degli articoli 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sino alla nomina dei nuovi organi e del segretario generale, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica quelli attuali.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i direttori generali degli enti incorporati transitano nell'UNIRE in posizione equivalente a quella rivestita negli enti di provenienza alla data di entrata in vigore del presente decreto, sino alla scadenza dei rispettivi contratti.

3. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai senzi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi forza di legge ed i regolamenti.

— La legge 29 luglio 1999, n. 241, reca: «Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere preliminare».

— Il decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

Note all'art. 1:

— Il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, reca: «Istituzione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine».

— Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), così recita:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione, finaziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimomo in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6 da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

— Si trascrive la tabella *A* della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici):

«TABELLA *A*

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Consorzi e associazioni tra regioni, province e comuni, con polazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti).

Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestioni governative ferroviarie.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici per l'edilizia resideiiziale.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).

Aereo club d'Italia.

Club alpino italiano.

Registro aeronautico italiano.

Università statali, istituti di istruzione universitaria, istituti per il diritto allo studio universitario e istituti per lo studio universitario.

Enti autonomi lirici ed istituzioni - concertistiche assimilate.

Ente nazionale corse al trotto.

Ente nazionale italiano turismo.

Ente nazionale sementi elette.

Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Ente nazionale per le strade.

Ente nazionale per il cavallo italiano.

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale economia agraria.

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di ottica.

Jockey club d'Italia.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli.

Società degli Steeple-chases d'Italia.

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituti sperimentali agrari.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Enti provinciali per il turismo.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Aziende di promozione turistica.

Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali.

Consorzio canale Milano-Cremona-Po.

Ente acquedotti siciliani.

Ente autonomo acquedotto pugliese.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Ente ospedaliero «Policlinico San Matteo» - Pavia.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Saverio De Bellis» - Castellana Grotte.

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.

Istituto «Giannina Gaslini» - Genova.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» - Ancona.

Istituto neurologico «Carlo Besta» - Milano.

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Ospedale maggiore - Milano.

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE).

Centro europeo dell'educazione (CEDE).

Biblioteca di documentazione dagogica (BDP).

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

Ente zona industriale di Trieste.

Istituto agronomico per l'Oltremare.

Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Istituto nazionale di alta matematica.

Ente siciliano di elettricità.

Consorzio dell'Adda.

Consorzio del Ticino.

Consorzio dell'Oglio.

Consorzio idrovia Padova-Venezia.

Ospedale per l'infanzia e «Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agiaia De Manussi» - Trieste.

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Federazioni sportive nazionali.

Ospedale oncologico - Bari.

Consorzio obbligatorio per l'impianto; la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste.

Lega navale italiana.

Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».

Centro sperimentale di cinematografia.

Ente teatrale italiano.

Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano.

Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.

Ente autonomo «La Biennale di Venezia».

Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano.

Accademia nazionale dei Lincei.

Istituto italiano di medicina sociale.

Istituto nazionale del dramma antico.

Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Istituto italo-africano.

Comitato per l'intervento nella SIR.

Comitato di liquidazione EAGAT.

Consorzi di bonifica.

Agenzia spaziale italiana.

Fondo gestioni istituti contrattuale lavoratori portuali.

Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)».

— Si trascrivono gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 25. *(Normalizzazione dei conti degli enti pubbli).* — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza è di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obblio agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione deli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

«Art. 30 *(Conti di cassa).* — 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso; i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi agiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi».

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 3 *(Nomine alla presidenza di enti, istituti a aziende di competenza dell'amministrazione statale).* — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto leI Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio del Ministri adottata su proposta del Ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili):

«Art. 1 *(Registro dei revisori contabili).* — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro da diritto all'uso del titolo di revisore contabile».

Nota all'art. 6:

— L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), così recita:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti on decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate, al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono e spietati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"*47.* Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza di contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente

comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali, non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis,* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della Guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

Nota all'art. 7:

— La legge 15 gennaio 1991, n. 30, reca: «Disciplina della riproduzione animale».

Note aIl'art. 8:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego».

— Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca: «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 9:

— Si trascrive il testo del comma 78 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«78. Con regolamento di emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti princìpi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera *a)* e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

— Si trascrive il testo dell'art. 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

«Art. 155 *(Attività di revisione contabile).* — 1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 verifica:

a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.

2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.

3. La società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla CONSOB con regolamento. Si applica l'art. 2421, terzo comma, del codice civile».

99G0516

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 giugno 1999, n. **450.**

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITÀ E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettere *v)* e *z)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'articolo 27, secondo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l'attività della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale dipendente comunque incaricato delle funzioni e dei compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica e di protezione civile, si esplica in strutture, anche mobili, funzionali al servizio espletato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Edifici, strutture e mezzi

1. Nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;

b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;

c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura dell'Amministrazione;

d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.

2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non può comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, né l'omissione o il ritardo delle attività di cui all'articolo 328, primo comma, del codice penale.

L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo e difesa.

3. Fatto salvo il dovere di intervento degli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e di protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego.

4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell'Amministrazione dell'interno, in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle delle norme o capitolati richiamati al comma 4 si osservano

anche, in quanto compatibili con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo che sia diversamente disposto sulla base degli ordinamenti che li riguardano, per le strutture, le sedi e i mezzi di servizio degli altri organi, anche privati, aventi compiti diretti o ausiliari in materia di sicurezza pubblica.

Art. 2.

Funzioni di medico competente

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque nelle aree individuate a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, che possono avvalersi dei medici della medesima Amministrazione o Corpo che abbiano svolto per almeno quattro anni attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero dell'interno, designati a livello centrale e provinciale.

2. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medico-clinici relativi all'attività di sorveglianza sia richiesta una specializzazione di cui il personale indicato al comma 1 non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta. Analogamente si provvede negli altri casi in cui non è possibile far fronte alle esigenze con i medici dell'Amministrazione o del Corpo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 giugno 1999

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 3 Interno, foglio n. 69

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), così recita:

«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica».

— L'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante «modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro», così recita:

«2. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto».

— L'art. 6, comma 1, lettere *v)* e *z)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale così recita:

«Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a)-u) (omissis);

v) l'organizzazione sanitaria militare;

z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente».

— L'art. 27, secondo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 312, così recita:

«Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

a)-c) (omissis);

d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'Amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente».

— I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recitano:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale

potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— L'art. 328, primo comma, del codice penale così recita:

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da 6 mesi a due anni».

— L'art. 6 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni così recita:

«Art. 6. — 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.

3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza».

Note all'art. 2:

— L'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni così recita:

«4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istitutivi per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituti con riferimento alle strutture penitenziarie».

— Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, reca: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 83/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212».

99G0524

DECRETO 21 ottobre 1999, n. **451.**

Regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 7 settembre 1994, n. 614, recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;

Ritenuto di dover determinare le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e di dover disciplinare le modalità per la relativa tenuta;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parete del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 settembre 1999;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 27-23/A-87 del 30 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per le iscrizioni nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, delle associazioni ed organizzazioni con finalità di assistenza e solidarietà a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, continuano ad osservarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 7 settembre 1994, n. 614.

2. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata da associazioni o fondazioni già scritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ne è fatta espressa menzione nella domanda ed è allegata specifica attestazione, sottoscritta dal richiedente. In tal caso non è necessario presentare altra documentazione.

Art. 2.

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 è comprovata mediante l'apposizione, su copia della domanda, della data di iscrizione, del numero d'ordine assunto nell'elenco e del timbro dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione medesima, con la sigla dell'incaricato.

2. I dati di cui al comma 1 debbono essere riportati nelle domande presentate dalle associazioni o organizzazioni a norma dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed in ogni altra istanza o atto dalle stesse prodotte nell'ambito dei procedimenti di cui alla medesima legge. Per le associazioni o organizzazioni che risultano già iscritte, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 7 settembre 1994, n. 614, è sufficiente che vengano riportate in tali atti l'indicazione della prefettura presso cui è tenuto l'elenco e la data di iscrizione nell'elenco medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 3 Interno, foglio n. 70

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, v. nelle note all'art. 2.

— Il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614 (Norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1994.

— Il decreto ministeriale 6 agosto 1996 (Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1996.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, v. nelle note all'art. 2.

— Per l'argomento del decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):

«4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura):

«Art. 13 *(Modalità e termini per la domanda).* — 1. L'elargizione è concessa a domanda.

2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.

4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.

5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistono un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'indennità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento».

— Per l'argomento del decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614, v. nelle note alle premesse.

99G0525

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1999.

Esecutività della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 17 novembre 1999 di approvazione dei piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive svoltesi il 9 maggio 1999 nei collegi n. 1 della regione Emilia-Romagna e n. 4 della regione Veneto e il 27 giugno 1999 nel collegio n. 7 della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9-*bis,* comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, come introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Richiamato l'art. 2 del regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 20 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza in data 17 novembre 1999 ha determinato i piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive svoltesi il 9 maggio 1999 nel collegio n. 1 della regione Emilia-Romagna e nel collegio n. 4 della regione Veneto e il 27 giugno 1999 nel collegio n. 7 della regione Puglia, previsti dall'art. 2, comma 1, del citato regolamento di attuazione;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato gli allegati piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive svoltesi il 9 maggio 1999 nel collegio n. 1 della regione Emilia-Romagna e nel collegio n. 4 della regione Veneto e il 27 giugno 1999 nel collegio n. 7 della regione Puglia, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di attuazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 21 luglio 1994.

Roma, 26 novembre 1999

Il Presidente: MANCINO

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA NEL COLLEGIO N. 1 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 9 MAGGIO 1999, DI CUI ALL'ART. 9-*BIS* DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1995, N. 309.

Popolazione del collegio: 277.631

Contributi spettanti: L. 241.591.720

Totale dei voti validi per l'assegnazione dei contributi: 104.186

Candidati	Contrassegno	Voti riportati	Percentuale sul totale dei voti validi	Contributi
Andrea Manzella	L'Ulivo	69.804	67,00	L. 161.865.015
Rodolfo Ridolfi	Polo delle libertà	34.382	33,00	L. 79.726.705
	Totale voti . . .	104.186	Totale contributi . . .	L. 241.591.720

Ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309, il contributo è erogato direttamente ai candidati nel caso in cui non sia stato dichiarato, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico essi siano collegati per il rimborso delle spese elettorali.

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA NEL COLLEGIO N. 4 DELLA REGIONE VENETO DEL 9 MAGGIO 1999, DI CUI ALL'ART. 9-*BIS* DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1995, N. 309.

Popolazione del collegio: 247.642

Contributi spettanti: L. 215.495.590

Totale dei voti validi per l'assegnazione dei contributi: 72.755

Candidati	Contrassegno	Voti riportati	Percentuale sul totale dei voti validi	Contributi
Piergiorgio Stiffoni	Lega Nord	27.964	38,44	L. 82.827.554
Pasqualetto Lucio	Polo per le libertà Veneto	23.561	32,38	L. 69.786.153
Sergio Casotto	Centrosinistra Alleanza di Governo - L'Ulivo	21.230	29,18	L. 62.881.883
	Totale voti . . .	72.755	Totale contributi . . .	L. 215.495.590

Ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309, il contributo è erogato direttamente ai candidati nel caso in cui non sia stato dichiarato, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico essi siano collegati per il rimborso delle spese elettorali.

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA NEL COLLEGIO N. 7 DELLA REGIONE PUGLIA DEL 27 GIUGNO 1999, DI CUI ALL'ART. 9-*BIS* DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1995, N. 309.

Popolazione del collegio: 263.310

Contributi spettanti: L. 229.129.730

Totale dei voti validi per l'assegnazione dei contributi: 89.165

Candidati	Contrassegno	Voti riportati	Percentuale sul totale dei voti validi	Contributi
Maritati Alberto Gaetano	L'Ulivo	48.104	53,95	L. 123.614.160
Camilli Fabrizio Romano	Polo per le libertà	41.061	46,05	L. 105.515.570
	Totale voti . . .	89.165	Totale contributi . . .	L. 229.129.730

Ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309, il contributo è erogato direttamente ai candidati nel caso in cui non sia stato dichiarato, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico essi siano collegati per il rimborso delle spese elettorali.

99A10283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 novembre 1999.

Modalità di impiego di specialità medicinali a base di ribavirina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali», e, in particolare, l'art. 16 che prevede che con decreto del Ministro della sanità possono essere stabilite condizioni e prescrizioni relative a tutti i medicinali ivi comprese disposizioni sulle modalità di prescrizione e di impiego;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, relativo all'attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione della fornitura dei medicinali per uso umano;

Rilevata l'opportunità che il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza promuova e sviluppi programmi di monitoraggio dell'utilizzo di farmaci innovativi e di particolare rilevanza, finalizzati allo studio e all'ampliamento delle conoscenze scientifiche;

Visto il decreto dirigenziale 29 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1999, relativo al regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale denominata Rebetol, a base di ribavirina, autorizzata con procedura centralizzata europea, di cui al regolamento CEE 2309/93, per le confezioni 84 capsule rigide 200 mg, 140 capsule rigide 200 mg. 168 capsule rigide 200 mg.

Viste le deliberazioni assunte dalla Commissione unica del farmaco in data 7/8 settembre 1999, 21/22 settembre 1999, 5/6 ottobre 1999, 2/3 novembre e 16/17 novembre 1999 che, in relazione alle peculiari caratteristiche farmacologiche e terapeutiche della ribavirina, definiscono un programma biennale di monitoraggio dell'utilizzo di tale farmaco;

Decreta:

Art. 1.

1. L'impiego delle specialità medicinali a base di ribavirina è ammesso secondo le modalità riportate nell'allegato 1, e a seguito della compilazione delle schede di monitoraggio per la raccolta delle informazioni, richieste per motivi di studio e conoscenza, e che sono indicate negli allegati 2, 3, 4 e 5. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 fanno parte integrante del presente provvedimento.

2. La conformità alle modalità di impiego è accertata all'atto della predisposizione del piano terapeutico dal medico responsabile della struttura sanitaria che ha in cura il paziente mediante la compilazione delle schede di monitoraggio.

3. L'Istituto superiore di sanità in raccordo con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, provvede all'elaborazione delle informazioni contenute nelle schede di monitoraggio e alla predisposizione di relazioni periodiche sull'utilizzo del farmaco.

4. Ciascuna regione o provincia autonoma individua il modello organizzativo più idoneo per la distribuzione del farmaco, l'acquisizione delle schede di monitoraggio e la trasmissione delle stesse all'Istituto superiore di sanità.

5. Al fine dell'acquisizione delle schede e per la diffusione delle informazioni di ritorno, in ciascuna regione o provincia autonoma, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, viene designato dai competenti assessorati alla sanità un referente responsabile dei rapporti con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e con l'Istituto superiore di sanità.

6. Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1999

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Rebetol 200 mg capsule rigide

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni capsula di Rebetol contiene 200 mg di ribavirina.

Per gli eccipienti, vedere 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Capsula rigida

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Rebetol è indicato in associazione con l'interferone alfa-2b:

- Per il trattamento di pazienti adulti con epatite cronica C che abbiano risposto in precedenza alla terapia con l'interferone alfa (con normalizzazione delle ALT), ma che abbiano successivamente recidivato.
- Per il trattamento di pazienti adulti con epatite C comprovata istologicamente, non trattati in precedenza, senza scompenso epatico, con ALT elevate, con presenza di HCV-RNA sierico e con fibrosi o elevata attività infiammatoria. I pazienti con sola fibrosi portale (fibrosi iniziale) devono avere un punteggio infiammatorio elevato.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Le capsule di Rebetol sono somministrate oralmente ad un dosaggio giornaliero di 1.000 o 1.200 mg suddivisi in due dosi da assumere con il cibo (mattino e sera), in associazione con interferone alfa-2b soluzione iniettabile somministrata per via sottocutanea alla dose di 3 milioni di Unità Internazionali (UI) tre volte alla settimana (a giorni alterni).

Il trattamento deve essere iniziato e seguito da un medico esperto nella terapia dell'epatite cronica C.

La dose raccomandata di Rebetol in associazione con interferone alfa-2b soluzione iniettabile dipende dal peso corporeo del paziente:
Pazienti con peso ≤ 75 kg assumeranno 1.000 mg al giorno, due capsule da 200 mg al mattino e tre capsule da 200 mg alla sera.
Pazienti con peso > 75 kg assumeranno 1.200 mg al giorno, tre capsule da 200 mg al mattino e tre capsule da 200 mg alla sera.

La durata ottimale del trattamento non è stata stabilita.

Pazienti con recidiva
Sulla base dei risultati degli studi clinici disponibili fino a 24 settimane di trattamento, si raccomanda di trattare i pazienti per 6 mesi.

Pazienti mai trattati in precedenza
Sulla base della disponibilità di dati clinici fino a 48 settimane di trattamento, si raccomanda di trattare i pazienti per almeno 24 settimane.

La terapia deve essere continuata per ulteriori 24 settimane (per un totale di 48 settimane), in pazienti che evidenzino una negatività per HCV-RNA alla settimana 24 e con genotipo virale 1 (come determinato dai prelievi prima del trattamento) e un'alta carica virale basale.
Altri fattori prognostici (età> 40 anni, sesso maschile, fibrosi), devono essere tenuti in considerazione qualora si decida di prolungare la terapia fino a 48 settimane.
Durante gli studi clinici i pazienti che non mostravano una risposta virologica dopo 6 mesi di trattamento (HCV-RNA al di sotto del limite più basso di rilevabilità), erano destinati a non avere una risposta virologica sostenuta (HCV-RNA al di sotto del limite più basso di rilevabilità sei mesi dopo la sospensione del trattamento).

Per i dettagli sui criteri di inclusione e i risultati degli studi clinici con Rebetol, vedere **5.1 Proprietà farmacodinamiche.**

Se durante la terapia con Rebetol e interferone alfa-2b insorgono gravi reazioni avverse o anormalità dei valori di laboratorio, modificare il dosaggio di ciascun prodotto se appropriato fino a risoluzione della reazione avversa. Nel corso degli studi clinici sono state sviluppate delle linee guida per l'aggiustamento posologico (vedere Linee Guida per l'Aggiustamento Posologico, Tabella 1).

Se l'intolleranza persiste dopo aggiustamento della dose, la somministrazione sia di Rebetol che dell'interferone alfa-2b deve essere sospesa. Non c'è evidenza che la sostituzione con un altro interferone alfa possa attenuare l'intolleranza.

TABELLA 1 LINEE GUIDA PER L'AGGIUSTAMENTO POSOLOGICO

Valori di laboratorio	Ridurre solo la dose di Rebetol a 600 mg/die*, se:	Ridurre solo la dose dell'interferone alfa-2b a 1,5 milioni UI/dose, se:	Sospendere Rebetol e interferone alfa-2b se:
Emoglobina	< 10 g/dl	-	< 8,5 g/dl
Emoglobina in: Pazienti con Anamnesi positiva di Malattia Cardiaca Stabile	calo ≥ 2 g/dl in 4 settimane durante un qualsiasi periodo di trattamento (riduzione permanente della dose).		< 12 g/dl dopo 4 settimane di riduzione della dose.
Globuli bianchi	-	< 1,5 x 10^9/l	< 1,0 x 10^9/l
Neutrofili	-	< 0,75 x 10^9/l	< 0,5 x 10^9/l
Piastrine	-	< 50 x 10^9/l	< 25 x 10^9/l
Bilirubina diretta	-	-	2,5 x ULN**
Bilirubina indiretta	> 5 mg/dl	-	> 4 mg/dl (per > 4 settimane)
Creatinina	-	-	> 2,0 mg/dl
ALT/AST	-	-	2 x basale e > 10 x ULN**

* I pazienti la cui dose di Rebetol è ridotta a 600 mg al giorno assumeranno una capsula da 200 mg al mattino e due capsule da 200 mg alla sera.
** Limite superiore del valore normale

A causa della riconosciuta emolisi, associata alla terapia con ribavirina, vengono fornite linee guida separate per i pazienti con anamnesi positiva di malattia cardiovascolare. In questi pazienti è richiesta una riduzione permanente sia della dose di Rebetol che della dose di interferone alfa-2b se l'emoglobina diminuisce in quantità ≥ 2 g/dl in qualsiasi momento del trattamento in un periodo di 4 settimane. Inoltre, se il valore di emoglobina permane < 12 g/dl dopo 4 settimane di trattamento a dose ridotta, il paziente deve sospendere entrambi i farmaci.

Uso in pazienti con alterata funzionalità renale: La farmacocinetica della ribavirina risulta modificata nei pazienti con alterata funzionalità renale a causa della riduzione transitoria della clearance (vedere **5.2 Proprietà farmacocinetiche**). Pertanto si raccomanda di valutare la funzionalità renale di tutti i pazienti prima di cominciare la terapia con Rebetol. I pazienti con clearance della creatinina < 50 ml/minuto non devono essere trattati con Rebetol (vedere **4.3 Controindicazioni**). Se la creatinina sierica aumenta a livelli maggiori di 2 mg/dl (vedere Tabella 1), Rebetol e interferone alfa-2b devono essere sospesi.

Uso in pazienti con alterata funzionalità epatica: Non sembra esserci interazione farmacocinetica fra la ribavirina e la funzionalità epatica (vedere **5.2 Proprietà farmacocinetiche**). Pertanto nei pazienti con funzionalità epatica alterata non è richiesto un aggiustamento della dose di Rebetol.

Uso in pazienti anziani (età ≥ 65 anni): Non sembra esserci un significativo effetto correlato all'età sulla farmacocinetica della ribavirina. Tuttavia come nei pazienti più giovani, la funzionalità renale deve essere determinata prima della somministrazione di Rebetol (vedere **5.2 Proprietà farmacocinetiche**).

Uso in pazienti con meno di 18 anni di età: La sicurezza e l'efficacia di Rebetol in questi pazienti non è stata valutata. L'uso di Rebetol non è raccomandato nei bambini e nei ragazzi al di sotto dei 18 anni (vedere **4.1 Indicazioni terapeutiche**).

4.3 Controindicazioni

Per ulteriori controindicazioni vedere le informazioni per la somministrazione dell'interferone alfa-2b.

- ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
- donne gravide (vedere **4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego**). Rebetol non deve essere assunto fino a che non si sia ottenuto il risultato negativo di un test di gravidanza immediatamente prima dell'inizio della terapia.
- donne in allattamento.
- storia di grave malattia cardiaca pre-esistente, inclusa malattia cardiaca non stabile o non controllata, nei sei mesi precedenti (vedere **4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego**).
- emoglobinopatie (es. talassemia, anemia falciforme).
- condizioni fisiche gravi, debilitanti, inclusi pazienti con insufficienza renale cronica o clearance della creatinina < 50 ml/minuto.
- esistenza di storia di gravi condizioni psichiatriche, depressione particolarmente grave, manifesta intenzione suicida o tentato suicidio.
- grave disfunzione epatica o cirrosi epatica scompensata.
- epatite autoimmune; o anamnesi positiva di malattia autoimmune.
- patologia tiroidea preesistente salvo quando controllata dalla terapia convenzionale.

4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego

Per ulteriori avvertenze e precauzioni vedere le informazioni per la somministrazione dell'interferone alfa-2b.

I risultati degli studi clinici hanno dimostrato che la ribavirina utilizzata in monoterapia non è efficace e Rebetol non deve essere somministrato da solo. La sicurezza e l'efficacia di questa associazione è stata stabilita solo utilizzando Rebetol con interferone alfa-2b soluzione iniettabile.

Rischio teratogeno:
Dati preclinici: È stato dimostrato un significativo potenziale teratogeno e/o embriocida della ribavirina, a dosi pari ad un ventesimo della dose raccomandata nell'uomo in tutte le specie animali in cui sono stati condotti studi. Sono state riscontrate malformazioni del cranio, del palato, degli occhi, della mascella, degli arti, dello scheletro e del tratto gastrointestinale. L'incidenza e la gravità degli effetti teratogeni aumentava con la dose di ribavirina. La sopravvivenza del feto e della prole erano ridotte.
Pazienti di sesso femminile: Rebetol non deve essere utilizzato da donne gravide (vedere **4.3 Controindicazioni**). Le pazienti di sesso femminile devono evitare la gravidanza con estrema attenzione. La terapia con Rebetol non deve essere iniziata fino a che non si sia ottenuto il risultato negativo di un test di gravidanza immediatamente prima dell'inizio della terapia. Sia le donne in età fertile che i loro partner devono utilizzare un metodo contraccettivo efficace durante il trattamento e nei 4 mesi successivi; in questo periodo il test di gravidanza deve essere ripetuto mensilmente (vedere **4.6 Gravidanza ed allattamento**). Se dovesse verificarsi una gravidanza durante il trattamento o nei 4 mesi successivi alla sua sospensione, la paziente deve essere avvisata del significativo rischio teratogeno della ribavirina per il feto.
Pazienti di sesso maschile e loro partner: Le partner di uomini in trattamento con Rebetol devono porre estrema attenzione nell'evitare la gravidanza. La ribavirina si accumula nelle cellule ed è eliminata molto lentamente. Negli studi sugli animali, la ribavirina ha causato alterazioni dello sperma a dosaggi inferiori a quelli proposti per l'uso clinico. Non è noto se la ribavirina contenuta nello sperma sia in grado di esercitare i suoi noti effetti teratogeni durante la fecondazione. Pertanto si deve consigliare ai pazienti di sesso maschile e alle loro partner in età fertile di ricorrere entrambi ad un adeguato metodo contraccettivo durante il trattamento con Rebetol e per 7 mesi dopo la conclusione del trattamento. Agli uomini le cui partner siano gravide deve essere raccomandato l'utilizzo di un preservativo per ridurre al minimo il rischio di cessione di ribavirina nella vagina.

Carcinogenicità: La ribavirina è risultata mutagena in alcuni test di genotossicità *in vivo* e *in vitro*. Non può essere escluso un potenziale effetto carcinogenico della ribavirina (vedere **5.3 Dati preclinici di sicurezza**).

Emolisi: Negli studi clinici è stato osservato un calo del livello di emoglobina a < 10 g/dl nel 14 % circa dei pazienti in trattamento con Rebetol in associazione con interferone alfa-2b. Sebbene la ribavirina non abbia effetti cardiovascolari diretti, l'anemia associata a Rebetol può portare ad un deterioramento della funzionalità cardiaca o esacerbazione dei sintomi della malattia coronarica od entrambi. Pertanto, Rebetol deve essere somministrato con cautela in pazienti con malattia cardiaca pre-esistente (vedere **4.3 Controindicazioni**). Le condizioni cardiache devono essere valutate prima dell'inizio della terapia e controllate clinicamente durante il trattamento; se si verifica un qualsiasi peggioramento interrompere la terapia (vedere **4.2 Posologia e modo di somministrazione**).

Pazienti cardiopatici: I pazienti con anamnesi di scompenso cardiaco congestizio, infarto miocardico e/o con aritmie pregresse o in atto devono essere attentamente controllati. Nei pazienti con preesistenti alterazioni cardiache devono essere eseguiti controlli elettrocardiografici prima e nel corso del trattamento. Le aritmie cardiache (per lo più sopraventricolari) di solito rispondono alla terapia convenzionale, ma possono richiedere l'interruzione del trattamento.

Ipersensibilità acuta: Se si sviluppa una reazione acuta di ipersensibilità (es. orticaria, angioedema, broncocostrizione, anafilassi), Rebetol deve essere sospeso immediatamente e istituita un'appropriata terapia medica. Esantemi transitori non necessitano di interruzione del trattamento.

Funzionalità epatica: Ogni paziente che durante il trattamento sviluppi alterazioni significative della funzionalità epatica, deve essere strettamente controllato. La terapia di associazione (Rebetol e interferone alfa 2-b) deve essere sospesa se segni e sintomi progrediscono.

Febbre: La comparsa di febbre può essere correlata alla sindrome di tipo influenzale molto spesso osservata durante la terapia con l'interferone; in presenza di febbre persistente devono essere escluse altre cause.

Sistema nervoso centrale (SNC) e sintomatologia psichiatrica: Se i pazienti sviluppano problemi psichiatrici o problemi legati al SNC, inclusa depressione clinica, si raccomanda un loro attento controllo da parte del medico prescrittore. Se si verificano tali sintomi, la potenziale gravità di questi effetti indesiderati deve essere attentamente valutata dal medico prescrittore. Se i sintomi persistono o peggiorano, sospendere sia Rebetol che l'interferone alfa-2b.

Il trattamento con Rebetol e interferone alfa-2b deve essere sospeso nei pazienti che sviluppano alterazioni della tiroide se la funzionalità tiroidea non può essere controllata dai farmaci.

Esami di laboratorio: Gli esami ematologici ed ematochimici (esame emocromocitometrico completo e con formula leucocitaria, conta delle piastrine, dosaggio di elettroliti, creatinina sierica, test di funzionalità epatica, acido urico) devono essere effettuati in tutti i pazienti prima dell'inizio della terapia. I valori basali che possono essere considerati come una linea guida prima di iniziare il trattamento con Rebetol e interferone alfa-2b sono:

- Emoglobina ≥ 12 g/dl (femmine); ≥ 13 g/dl (maschi)
- Piastrine ≥ 100.000/mm^3
- Neutrofili ≥ 1.500/mm^3
- TSH nei limiti normali

Le valutazioni di laboratorio devono essere eseguite alle settimane 2 e 4 di trattamento e periodicamente se clinicamente indicato.
Donne in età fertile: Le pazienti di sesso femminile devono effettuare di routine, con cadenza mensile, un test di gravidanza durante il trattamento e nei 4 mesi successivi. Le partner di sesso femminile dei pazienti devono effettuare di routine, con cadenza mensile, un test di gravidanza durante il trattamento e nei 7 mesi successivi (vedere 4.4 **Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego**).

L'acido urico può aumentare con Rebetol a causa dell'emolisi, pertanto deve essere attentamente valutata la possibilità di sviluppo di gotta nei pazienti predisposti.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione

I risultati di studi *in vitro* in cui sono state utilizzate preparazioni di microsomi epatici sia umani che di ratto non indicavano nessun metabolismo della ribavirina mediato dall'enzima citocromo P450. La ribavirina non inibisce gli enzimi del citocromo P450. Non c'è riscontro negli studi di tossicità che la ribavirina provochi induzione degli enzimi epatici. Pertanto la possibilità di interazioni basate sull'enzima P450 è bassa.

Non sono stati condotti studi di interazione della ribavirina con altri prodotti medicinali fatta eccezione per l'interferone alfa-2b e gli antiacidi.

Antiacidi: La somministrazione contemporanea di 600 mg di ribavirina con un antiacido contenente magnesio, alluminio e simeticone ne diminuiva la biodisponibilità; l'AUC_{tf} diminuiva del 14 %. È possibile che il calo di biodisponibilità in questo studio fosse dovuto al transito ritardato della ribavirina o al pH modificato. Questa interazione non è considerata clinicamente rilevante.

Analoghi nucleosidici: Studi *in vitro* hanno dimostrato che la ribavirina inibisce la fosforilazione della zidovudina e stavudina. Il significato clinico di questi risultati non è noto. Tuttavia, questi risultati *in vitro*, suggeriscono la possibilità che l'uso concomitante di Rebetol con la zidovudina o la stavudina possa determinare un incremento della viremia dell'HIV. Pertanto si raccomanda di controllare attentamene i livelli plasmatici di HIV RNA in pazienti trattati con Rebetol e con uno dei due agenti. Se i livelli di HIV RNA aumentano, l'utilizzo concomitante di Rebetol con gli inibitori della transcriptasi inversa deve essere rivisto.

Ogni potenziale di interazione può persistere fino a 2 mesi (5 emi-vite della ribavirina) dopo sospensione della terapia con Rebetol a causa della prolungata emi-vita (vedere **5.2 Proprietà farmacocinetiche**).

Non è stato dimostrato che la ribavirina interagisca con gli inibitori non-nucleosidici della transcriptasi inversa o con gli inibitori della proteasi. Pertanto Rebetol può essere utilizzato insieme a questi agenti in pazienti coinfettati con HIV e HCV.

4.6 Gravidanza ed allattamento

Dati preclinici: È stato dimostrato un significativo potenziale teratogeno e/o embriocida della ribavirina, a dosi pari ad un ventesimo della dose raccomandata nell'uomo in tutte le specie animali in cui sono stati condotti studi. Sono state riscontrate malformazioni del cranio, del palato, degli occhi, della mascella, degli arti, dello scheletro e del tratto gastrointestinale. L'incidenza e la gravità degli effetti teratogeni aumentava con la dose di ribavirina. La sopravvivenza del feto e della prole erano ridotte.
Pazienti di sesso femminile: Rebetol non deve essere utilizzato da donne gravide (vedere **4.3 Controindicazioni e 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego**). Le pazienti di sesso femminile devono porre estrema attenzione nell'evitare la gravidanza. La terapia con Rebetol non deve essere iniziata fino a che non si sia ottenuto il risultato negativo di un test di gravidanza immediatamente prima dell'inizio della terapia. Sia le donne in età fertile che i loro partner devono utilizzare un metodo contraccettivo efficace durante il trattamento e nei 4 mesi successivi; in questo periodo il test di gravidanza deve essere ripetuto mensilmente (vedere **4.6 Gravidanza ed allattamento**). Se dovesse verificarsi una gravidanza durante il trattamento o nei 4 mesi successivi alla sospensione del trattamento, la paziente deve essere avvisata del significativo rischio teratogeno della ribavirina per il feto.
Pazienti di sesso maschile e loro partner: Le partner di uomini in trattamento con Rebetol devono porre estrema attenzione nell'evitare la gravidanza. La ribavirina si accumula nelle cellule ed è eliminata molto lentamente. Negli studi sugli animali, la ribavirina ha causato alterazioni dello sperma a dosaggi inferiori a quelli proposti per l'uso clinico. Non è noto se la ribavirina contenuta nello sperma sia in grado di esercitare i suoi noti effetti teratogeni durante la fecondazione ovulare. Pertanto si deve consigliare ai pazienti di sesso maschile e alle loro partner in età fertile di ricorrere entrambi ad un adeguato metodo contraccettivo durante il trattamento con Rebetol e per 7 mesi dopo la conclusione del trattamento. Agli uomini le cui partner siano gravide deve essere raccomandato l'utilizzo di un preservativo per ridurre al minimo il rischio di liberare la ribavirina nella vagina.

Allattamento: Non è noto se la ribavirina sia escreta nel latte materno. A causa delle potenziali reazioni avverse nei lattanti, l'allattamento deve essere sospeso prima dell'inizio del trattamento.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Rebetol non influenza o influenza in modo trascurabile questa capacità; tuttavia l'uso in associazione con interferone alfa-2b può avere un effetto. Pertanto i pazienti che avvertono spossatezza, sonnolenza o confusione durante il trattamento devono essere avvertiti di evitare di guidare veicoli ed utilizzare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Per ulteriori effetti indesiderati vedere le informazioni per la somministrazione dell'interferone alfa-2b.

La sicurezza di Rebetol utilizzato in associazione con interferone alfa-2b è stata valutata sulla base dei dati di sicurezza raccolti in 1.183 pazienti. Erano inclusi 173 pazienti che avevano recidivato dopo un'iniziale risposta all'interferone alfa (pazienti relapse) e 1.010 pazienti mai trattati in precedenza con l'interferone alfa (pazienti naive).

La maggior parte degli eventi avversi sono stati di gravità media o moderata e non hanno limitato il trattamento; eventi avversi gravi sono stati riportati in circa il 16 % dei pazienti. Il tipo e la frequenza degli eventi avversi verificatisi con la terapia di associazione erano conformi con il profilo di sicurezza conosciuto per l'interferone alfa-2b e con gli effetti indesiderati associati alla ribavirina (Tabella 2).

Sono stati riportati più frequentemente eventi avversi in pazienti mai trattati in precedenza rispetto a pazienti che avevano risposto in precedenza ad un trattamento con interferone (pazienti con recidiva). Nella Tabella 2 sono descritti gli eventi avversi riportati in pazienti trattati per 48 settimane con Rebetol in associazione con interferone alfa-2b o in monoterapia con interferone alfa-2b nei due gruppi di trattamento in cui questi eventi avversi venivano riportati più frequentemente., E' probabile che una durata più breve del trattamento, od il trattamento di pazienti con recidiva determini una minore incidenza degli eventi avversi.

L'emolisi è l'effetto tossico principale della terapia con la ribavirina. Tuttavia negli studi clinici nessun paziente ha dovuto sospendere la terapia solo a causa del calo del livello di emoglobina. Cali delle concentrazioni di emoglobina ≥ 2 g/dl, > 3 g/dl e > 4 g/dl, sono stati osservati rispettivamente nel 31 %, 27 % e 23 % dei pazienti, trattati con l'associazione di Rebetol e interferone alfa-2b per 48 settimane. L'incidenza del calo di emoglobina è stata simile a quella riportata in pazienti trattati solo per 24 settimane. Nella maggior parte dei casi, il calo di emoglobina si è verificato nel periodo iniziale del trattamento e si è stabilizzato contestualmente ad un incremento compensativo dei reticolociti. I livelli di emoglobina sono diminuiti al di sotto di 10 g/dl in circa il 14 % dei pazienti trattati con l'associazione indipendentemente dalla durata del trattamento, dimostrando che l'emolisi poteva essere controllata rispettando le linee guida fornite per l'aggiustamento posologico (vedere **4.2 Posologia e modo di somministrazione**).

Riduzioni od interruzioni di dosaggio dovute ad eventi avversi si sono verificate nel 12 % dei pazienti recidivati dopo trattamento con interferone per 24 settimane e nel 21 % dei pazienti mai trattati in precedenza con interferone e successivamente trattati con l'associazione per 48 settimane. La causa principale di riduzione del dosaggio è stata l'anemia. La terapia è stata sospesa a causa di eventi avversi nel 6 % dei pazienti recidivati dopo interferone trattati per 24 settimane e nel 20 % dei pazienti mai sottoposti in precedenza a terapia con interferone e trattati per 48 settimane.

L'incidenza di gravi eventi avversi a livello psichiatrico e che pongono il paziente in immediato pericolo di vita è stata bassa negli studi clinici, indipendentemente dal gruppo di trattamento. In pazienti trattati con l'associazione di Rebetol e interferone alfa-2b (in confronto all'interferone alfa-2b in monoterapia), sono stati riscontrati eventi gravi nel 3,6 % rispetto al 2,2 %; eventi che ponevano il paziente in immediato pericolo di vita si sono verificati nell'1 % rispetto a meno dell' 1 % dei pazienti in monoterapia. Questi eventi includevano il caso di tre pazienti trattati con l'associazione che hanno tentato il suicidio e di altri 9 che hanno manifestato intenzioni suicide rispetto a tre pazienti trattati con interferone alfa-2b in monoterapia che hanno manifestato intenzioni suicide.

TABELLA 2 EFFETTI INDESIDERATI CORRELATI AL TRATTAMENTO (incidenza ≥ 5 % in entrambi i gruppi di trattamento)

Sistemi ed apparati	**Rebetol + interferone alfa-2b – 48 settimane (N=505)**	**Interferone alfa-2b – 48 settimane (N=503)**
Disturbi nel Sito di Somministrazione		
Infiammazione in sede di iniezione	8 %	12 %
Reazione in sede di iniezione	5 %	7 %
Sistema Nervoso Autonomo		
Secchezza delle fauci	7 %	6 %
Aumento della sudorazione	8 %	6 %
Organismo in Generale		
Astenia	21 %	20 %
Dolore toracico	7 %	4 %
Senso di stanchezza	54 %	55 %
Febbre	34 %	35 %
Cefalea	55 %	57 %
Sintomi tipo influenzale	24 %	29 %
Malessere	7 %	5 %
Rigidità	29 %	26 %
Dolore in ipocondrio destro	7 %	8 %
Calo ponderale	14 %	7 %
Sistema Nervoso Centrale/Periferico		
Vertigine	15 %	12 %
Parestesia	5 %	5 %
Apparato Gastrointestinale		
Dolore addominale	13 %	15 %
Anoressia	22 %	16 %
Diarreà	16 %	18 %
Dispepsia	11 %	6 %
Nausea	34 %	23 %
Vomito	7 %	7 %
Apparato Muscoloscheletrico		
Artralgie	25 %	28 %
Dolore muscoloscheletrico	18 %	20 %
Mialgie	44 %	50 %
Disturbi psichiatrici		
Agitazione	5 %	5 %
Ansia	12 %	10 %
Calo di concentrazione	11 %	11 %
Depressione	29 %	25 %
Instabilità emotiva	8 %	6 %
Insonnia	35 %	24 %
Irritabilità	25 %	19 %
Nervosismo	4 %	5 %
Sonnolenza	4 %	5 %

Alterazioni degli Eritrociti Anemia	15 %	< 1 %
Alterazioni dei Meccanismi di Difesa Infezione virale	6 %	5 %
Apparato Respiratorio Tosse Dispnea Faringite Rinite	 9 % 13 % 11 % 6 %	 7 % 8 % 6 % 4 %
Cute ed Annessi Alopecia Prurito Esantema Secchezza cutanea	 29 % 21 % 19 % 12 %	 30 % 9 % 6 % 6 %
Organi di Senso, Altro Alterazione del gusto Visione confusa	 5 % 2 %	 3 % 5 %
Alterazioni dei Globuli Bianchi e del Sistema Reticolo-endoteliale (RES) Neutropenia	9 %	6 %

Valori di laboratorio: Negli studi clinici condotti con Rebetol più interferone alfa-2b, la maggior parte delle alterazioni dei valori di laboratorio è stata trattata con modificazioni del dosaggio (vedere **4.2 Posologia e modo di somministrazione**, Linee guida per l'aggiustamento posologico).

La maggior parte dei casi di anemia, leucopenia, neutropenia, granulocitopenia e trombocitopenia erano di grado moderato (criteri OMS).

Le alterazioni della funzionalità tiroidea (alterazioni dei valori di TSH) che hanno richiesto un intervento clinico si sono verificate nel 3 % dei pazienti senza precedenti disturbi tiroidei.

È stato osservato un aumento dei livelli di acido urico e di bilirubina indiretta correlato all'emolisi in alcuni pazienti trattati con Rebetol utilizzato in associazione con interferone alfa-2b, ma i livelli sono ritornati ai valori basali 4 settimane dopo la fine della terapia. Fra questi pazienti con elevati livelli di acido urico, soltanto due trattati con l'associazione hanno sviluppato gotta clinica che non ha richiesto né modifica del trattamento né sospensione della terapia.

4.9 Sovradosaggio

Negli studi clinici con Rebetol utilizzato in associazione con interferone alfa-2b, il massimo sovradosaggio riportato è stato una dose totale di 10 g di ribavirina in capsule (50 capsule x 200 mg) e 39 milioni UI di interferone alfa-2b (13 iniezioni sottocutanee da 3 milioni UI ciascuna) assunti in un giorno da un paziente che tentava il suicidio. Il paziente è stato osservato per due giorni in un reparto di medicina d'urgenza nel corso dei quali non è stato riscontrato alcun evento avverso da sovradosaggio.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Antivirali ad azione diretta, nucleosidi e nucleotidi (esclusi gli inibitori della transcriptasi inversa), codice ATC: J05A B04.

La ribavirina è un nucleoside analogo sintetico che *in vitro* esplica un'attività contro l'RNA e il DNA di alcuni virus. Il meccanismo con cui la ribavirina in associazione con interferone alfa-2b esercita i suoi effetti contro l'HCV è sconosciuto. Le formulazioni orali di ribavirina in monoterapia sono state valutate per il trattamento dell'epatite cronica C in numerosi studi clinici. I risultati di questi studi mostrano che la ribavirina in monoterapia non ha alcun effetto nell'eliminare il virus dell'epatite (HCV-RNA) o nel migliorare l'istologia epatica dopo 6-12 mesi di terapia e 6 mesi di follow up.

Rebetol utilizzato in associazione con interferone alfa-2b: L'efficacia e la sicurezza della ribavirina è stata stabilita solo con l'interferone alfa-2b. Quattro studi clinici randomizzati di fase III condotti con l'associazione di Rebetol capsule (1.000-1.200 mg suddivisi in due dosi giornaliere) con interferone alfa-2b soluzione iniettabile (3 milioni UI tre volte alla settimana), hanno dimostrato benefici terapeutici sinergici nell'uomo. Il meccanismo dell'aumento dell'efficacia della ribavirina in associazione con l'interferone alfa-2b è sconosciuto.

I suddetti studi, condotti in 2.089 pazienti con epatite cronica C, hanno confrontato l'efficacia di Rebetol in associazione con interferone alfa-2b rispetto a quella dell'interferone alfa-2b utilizzato in monoterapia. L'efficacia è stata definita come risposta sostenuta (incluso il miglioramento sia virologico che istologico) 6 mesi dopo la fine del trattamento. I pazienti eleggibili per gli studi erano affetti da epatite cronica C confermata mediante positività del test HCV-RNA polymerase chain reaction (PCR) (> 100 copie/ml), una biopsia epatica con diagnosi istologica di epatite cronica escludente ogni altra causa di epatite cronica e ALT sieriche anormali.

Sono stati trattati per 24 settimane 345 pazienti recidivati dopo terapia con interferone; di questi, 173 sono stati trattati con Rebetol in associazione con interferone alfa-2b e 172 con interferone alfa-2b in monoterapia (Tabella 3). Inoltre sono stati trattati, per 24 o 48 settimane, 1.744 pazienti mai sottoposti a terapia con interferone; di questi 505 sono stati trattati con Rebetol in associazione con interferone alfa-2b per 48 settimane e 503 con interferone alfa-2b in monoterapia per 48 settimane (Tabella 4).

L'associazione di Rebetol all'interferone alfa-2b ha aumentato di 10 volte nei pazienti con recidiva e di circa 3 volte nei pazienti mai trattati in precedenza l'efficacia dell'interferone alfa-2b in monoterapia nel trattamento dell'epatite cronica C. Questo incremento di efficacia comprendeva la negativizzazione dell'HCV nel siero (< 100 copie/ml valutato con PCR), il miglioramento dello stato infiammatorio e la normalizzazione delle ALT ed era mantenuto, quando misurato a 6 mesi dopo la fine del trattamento

Tabella 3 Risposta Sostenuta al Trattamento
(Valutazione a 24 settimane dalla conclusione del trattamento in pazienti con recidiva basale[a])

	Rebetol + interferone alfa-2b 24 settimane N=173	Interferone alfa-2b 24 settimane N=172	Valore di p
Risposta Virologica	48,6 %	4,7 %	< 0,0001
Risposta Istologica[a]	-2,6	-0,7	< 0,001

[a]Variazione media rispetto al basale secondo l'indice di danno istologico di Knodell, Grado I+II+III

Tabella 4	**Risposta Sostenuta al Trattamento (Valutazione a 24 settimane dalla conclusione del trattamento in pazienti mai trattati*)**					
	A	**B**	**C**	**Valore di p**		
	Interferone alfa-2b + Ribavirina 24 settimane (N=505)	**Interferone alfa-2b + Ribavirina 48 settimane (N=505)**	**Interferone alfa-2b 48 settimane (N=503)**	**B vs C**	**A vs C**	**A vs B**
Risposta Virologica	33 %	41 %	16 %	< 0,001	< 0,001	0,008
Risposta Istologica*	-1,9	-2,6	-1,0	< 0,001	< 0,001	0,013

*Variazione media rispetto al basale secondo l'indice di danno istologico di Knodell, Grado I+II+III

L'incremento della risposta all'associazione di Rebetol e interferone alfa-2b rispetto all'interferone alfa-2b in monoterapia è mantenuto in tutti i sottogruppi. I sottogruppi di pazienti che meglio sembravano rispondere alla associazione di Rebetol più interferone alfa-2b erano quelli con genotipi HCV 2 o 3. Tuttavia il beneficio relativo di Rebetol in associazione con interferone alfa-2b è particolarmente significativo nel sottogruppo più difficile da trattare (genotipo 1).

Tabella 5 **Risposta virologica sostenuta al trattamento in base al genotipo HCV e alla carica virale (Valutazione a 24 settimane dalla conclusione del trattamento in pazienti mai trattati)**				
	Rebetol + interferone alfa-2b 24 settimane	**Interferone alfa-2b 24 settimane**	**Rebetol + interferone alfa-2b 48 settimane**	**Interferone alfa-2b 48 settimane**
Genotipo HCV 1 e ≤ 2 milioni copie/ml	32 %	4 %	33 %	25 %
Genotipo HCV 1 e > 2 milioni copie/ml	10 %	0,9 %	27 %	3 %
Genotipo HCV 2/3 e ≤ 2 milioni copie/ml	67 %	22 %	68 %	38 %
Genotipo HCV 2/3 e > 2 milioni copie/ml	67 %	11 %	63 %	27 %

Tutti i pazienti con fibrosi o cirrosi possono beneficiare del prolungamento della terapia da 6 a 12 mesi.

Tabella 6 Risposta sostenuta in base alla fibrosi epatica (Metavir) (Valutazione a 24 settimane dalla conclusione del trattamento in pazienti mai trattati)

Fibrosi Metavir (F)	Rebetol + Interferone alfa-2b 24 settimane	Interferone alfa-2b 24 settimane	Rebetol + Interferone alfa-2b 48 settimane	Interferone alfa-2b 48 settimane
Genotipo HCV 1				
F 0/1/2	18 %	2 %	31 %	10 %
F 3/4	6 %	0 %	13 %	2 %
Genotipo HCV 2/3				
F 0/1/2	71 %	9 %	66 %	34 %
F 3/4	31 %	17 %	68 %	24 %

5.2 Proprietà farmacocinetiche

La ribavirina è assorbita rapidamente dopo somministrazione orale di una dose singola (T_{max} media = 1,5 ore), seguita da una rapida distribuzione e da fasi prolungate di eliminazione (le emivite di assorbimento, distribuzione ed eliminazione per dose singola sono rispettivamente 0,05, 3,73 e 79 ore). L'assorbimento è ampio con circa il 10 % di una dose marcata escreta nelle feci. Tuttavia la biodisponibilità assoluta è approssimativamente del 45-65 %, a causa del metabolismo di primo passaggio. Esiste una relazione lineare tra dose e AUC_{tf} in seguito ad una dose singola di 200-1.200 mg di ribavirina. Il volume di distribuzione è di circa 5.000 l. La ribavirina non si lega alle proteine plasmatiche.

La ribavirina dopo dosi singole orali ha prodotto un'elevata variabilità farmacocinetica inter ed intrasoggettiva (variabilità intrasoggettiva pari a circa il 30 % sia per l'AUC che per la C_{max}), che può essere dovuta all'elevato metabolismo di primo passaggio e trasferimento dentro e oltre il compartimento plasmatico.

Il trasporto della ribavirina nei compartimenti non plasmatici è stato studiato approfonditamente negli eritrociti, ed è stato identificato che avviene principalmente attraverso un trasportatore equilibrativo di nucleosidi di tipo e_s. Questo tipo di trasportatore è virtualmente presente in tutti i tipi di cellule e può essere responsabile dell'elevato volume di distribuzione della ribavirina. Il rapporto tra la concentrazione della ribavirina nel sangue intero e nel plasma è di circa 60:1; la ribavirina in eccesso nel sangue intero esiste come ribavirina nucleotide sequestrata negli eritrociti.

La ribavirina segue due vie metaboliche: 1) una fosforilazione reversibile; 2) una degradazione che coinvolge deribosilazione ed idrolisi ammidica che porta al metabolita carbossiacido triazolico. Sia la ribavirina che i suoi metaboliti carbossamide triazolico e acido carbossilico triazolico sono escreti per via renale.

In seguito a somministrazioni multiple la ribavirina si accumula ampiamente nel plasma con una AUC_{12ore} sei volte superiore a quella relativa ad una dose singola. Dopo somministrazione orale di 600 mg 2 volte al giorno lo steady-state è stato raggiunto in 4 settimane, con uno steady-state medio delle concentrazioni plasmatiche di circa 2.200 ng/ml. Dopo la sospensione della somministrazione la emivita era di circa 298 ore, che probabilmente riflette la lenta eliminazione dai compartimenti non plasmatici.

Effetto del cibo: Si è riscontrato un aumento della biodisponibilità di una dose singola orale di ribavirina quando la somministrazione è stata accompagnata da assunzione di un pasto ricco di grassi (AUC_{tf} e C_{max} aumentate del 70 %). E' possibile che l'aumento di biodisponibilità in questo studio fosse dovuto al transito ritardato della ribavirina o al pH modificato. Non si conosce la rilevanza clinica di questi risultati. Negli studi clinici sull'efficacia ai pazienti non erano state fornite indicazioni sull'orario di somministrazione del farmaco in relazione all'assunzione di cibo. Tuttavia si

raccomanda di assumere Rebetol con il cibo per raggiungere la concentrazione plasmatica ottimale di ribavirina.

Funzionalità renale: La farmacocinetica della ribavirina dopo somministrazione singola risulta alterata (AUC_{tf} e C_{max} aumentate) nei pazienti con alterata funzionalità renale rispetto ai soggetti di controllo (clearance della creatinina > 90 ml/minuto). Ciò sembra essere dovuto alla riduzione della clearance in questi pazienti. Le concentrazioni di ribavirina sono essenzialmente inalterate dall'emodialisi.

Funzionalità epatica: La farmacocinetica della ribavirina dopo somministrazione singola in pazienti con alterata funzionalità epatica lieve, moderata o grave (classificazione di Child-Pugh A, B o C) è simile a quella dei controlli normali.

Pazienti anziani (età ≥ 65 anni): Non sono state condotte specifiche valutazioni farmacocinetiche in pazienti anziani. Tuttavia è stato dimostrato da uno studio di farmacocinetica che l'età non costituisce un fattore chiave per la cinetica della ribavirina; la funzionalità renale è invece un fattore limitante.

Pazienti con meno di 18 anni di età: Non sono state condotte specifiche valutazioni farmacocinetiche in pazienti con meno di 18 anni di età. Rebetol in associazione con l'interferone alfa-2b è indicato per il trattamento dell'epatite cronica C solo in pazienti di almeno 18 anni di età.

Un'analisi della farmacocinetica nella popolazione è stata realizzata utilizzando i valori di concentrazione sierica in campioni raccolti in quattro studi clinici controllati. Il modello di clearance sviluppato ha dimostrato che le covariabili principali erano peso corporeo, sesso, età e creatinina sierica. Per i maschi la clearance era superiore circa del 20 % rispetto a quella delle femmine. La clearance aumentava in funzione del peso corporeo e diminuiva al di sopra dei 40 anni. Gli effetti di queste covariabili sulla clearance della ribavirina sembrano avere un significato clinico limitato a causa della sostanziale variabilità residua non stimata dal modello.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

La **ribavirina** è embriotossica o teratogena o entrambe in tutte le specie animali in cui sono stati condotti gli studi, a dosi ben inferiori la dose consigliata nell'uomo. Sono state riscontrate malformazioni del cranio, del palato, degli occhi, della mascella, degli arti, dello scheletro e del tratto gastrointestinale. L'incidenza e la gravità degli effetti teratogeni aumentava con la dose. La sopravvivenza del feto e della prole erano ridotte.

Studi negli animali hanno evidenziato che gli eritrociti sono il bersaglio primario della tossicità della ribavirina. L'anemia si verifica subito dopo le prime somministrazioni, ma è rapidamente reversibile dopo la sospensione del trattamento.

Negli studi a 3 e 6 mesi condotti nei topi per indagare gli effetti indotti dalla ribavirina sui testicoli e sullo sperma, sono stati riscontrati, a dosi di 15 mg/kg e superiori, anormalità nello sperma. Queste dosi negli animali producono esposizioni sistemiche ben al di sotto di quelle raggiunte nell'uomo a dosi terapeutiche. Dopo la sospensione del trattamento si verifica un recupero totale entro uno o due cicli di spermatogenesi.

Gli studi di genotossicità hanno dimostrato che la ribavirina esercita una certa attività genotossica. La ribavirina era attiva nel test di trasformazione Balb/3T3 *in vitro*. L'attività genotossica è stata osservata nel test del linfoma di topo, e nel test del micronucleo di topo a dosaggi di 20-200 mg/kg. Un test dominante letale nei ratti era negativo, indicando che se si verificano mutazioni nei ratti esse non sono trasmesse attraverso i gameti maschili.

Gli studi indicavano che la ribavirina somministrata mediante alimentazione forzata a dosi fino a 75 mg/kg/die nei topi o a dosi fino a 40 mg/kg/die nei ratti non era oncogena. Queste dosi determinavano bassi livelli di esposizione sistemica rispetto alla esposizione sistemica terapeutica nell'uomo (circa 1 volta nel topo, 0,1 volte nel ratto). In uno studio di carcinogenesi condotto in

accordo alle GLP, è stato osservato un aumento dell'incidenza di adenoma tiroideo nelle femmine ad alte dosi (40 mg/kg/die) ma questa differenza era più probabilmente dovuta all'aumento del loro tempo di sopravvivenza. Pertanto da questi studi non si può giungere ad una conclusione sul potenziale rischio cancerogeno per l'uomo.

La somministrazione di **ribavirina e interferone alfa-2b** in associazione non ha prodotto tossicità imprevista nelle scimmie. La principale alterazione correlata al trattamento era l'anemia reversibile di grado da medio a moderato, la gravità della quale era maggiore rispetto a quella indotta da ciascuna delle due sostanze singolarmente.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Contenuto della capsula: Cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, magnesio stearato.
Capsula: gelatina, biossido di titanio.
Stampa sulla capsula: gommalacca, glicole propilenico, idrossido di ammonio, colorante (E 132).

6.2 Incompatibilità

Non pertinente

6.3 Periodo di validità

2 anni

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperature non superiori ai 30 °C.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Le capsule di ribavirina sono confezionate in blister costituito da polivinil cloruro (PVC)/polietilene (PE)/polivinilidene cloruro (PVdC).

Le capsule di ribavirina sono disponibili in:
- 7 blister da 12 capsule (per un totale di 84 capsule)
- 14 blister da 10 capsule (per un totale di 140 capsule)
- 14 blister da 12 capsule (per un totale di 168 capsule)

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione

Nessuna istruzione particolare

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

SP Europe
73, rue de Stalle
B-1180 Bruxelles
Belgio

8. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO 2

COPIA DELLE SCHEDE PER LA RILEVAZIONE DEI DATI DEVONO ESSERE RICHIESTE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - STUDIO IMPROVE - FAX 06 49903136

Norme generali per la compilazione delle schede di raccolta dati

Scheda di inizio trattamento

La scheda di inizio trattamento (All.3) va compilata per ogni paziente al momento della prescrizione di Ribavirina presso il centro.

La scheda va comunque compilata anche per tutti i pazienti che abbiano iniziato la terapia prima dell'avvio dello studio IMPROVE.

Nel caso in cui la terapia venga richiesta da un paziente che ha iniziato il trattamento presso un'altra struttura o che abbia assunto Ribavirina nel corso di trattamenti sperimentali, la scheda va comunque compilata riportando nella sezione "**Dati sulla terapia**" la data e il luogo in cui il trattamento è iniziato.

Il codice del paziente è costituito dalle iniziali del nome e del cognome del paziente e da un numero progressivo che deve avere un valore identificativo univoco all'interno dell'ospedale. Nel caso di nomi e/o cognomi doppi si deve riportare soltanto l'iniziale del primo nome e quella del primo cognome.

Per gli score di attività necroinfiammatoria e di fibrosi possono essere utilizzate le scale Knodell, Ishak o Metavir secondo lo schema riportato nell'Allegato 4.

Scheda di monitoraggio

La scheda di monitoraggio (All.3) va compilata ad ogni visita mensile e alla conclusione della terapia, cioè alla fine del sesto o del dodicesimo mese. Per ogni paziente sono previste, quindi, un massimo di 6 (o 12) schede di monitoraggio. Ogni centro dovrà provvedere a fotocopiare la scheda originale nel numero necessario per ogni paziente.

Per quanto riguarda gli eventi avversi, si ricorda che la compilazione della scheda di monitoraggio non sostituisce la segnalazione al Ministero della Sanità, secondo le usuali procedure.

Gli eventi che sono stati osservati più frequentemente in corso di trattamento con Ribavirina e Interferone sono rappresentati da:

- Sindrome simil influenzale: Cefalea, Febbre, Astenia, Artro-mialgie
- Alterazioni emocromo: Anemia (emolitica), Piastrinopenia, Neutropenia
- Alterazioni bioumorali: Iperuricemia, Iperbilirubinemia, Alterazioni AST e ALT
- Sintomi gastroenterici: Nausea, Vomito, Diarrea, Stipsi
- Sintomi psichiatrici: Depressione, Insonnia
- Sintomi respiratori: Tosse, Dispnea
- Sintomi dermatologici: Prurito, Rash, Alopecia

La scala per la valutazione della gravità degli eventi avversi è riportata nell'Allegato 5.

Per la valutazione di eventi avversi non riportati nell'Allegato 5 può essere usata la seguente scala di gravità:

Grado 1	Leggero	Disturbo transitorio o leggero che non limita l'attività; non richiede intervento medico / terapia.
Grado 2	Moderato	Leggera o moderata limitazione dell'attività - può essere necessaria qualche forma di assistenza; può essere richiesto un minimo intervento medico / terapia.
Grado 3	Severo	Marcata limitazione dell'attività, è usualmente richiesta qualche forma di assistenza; è richiesto intervento medico / terapia; è possibile l'ospedalizzazione.
Grado 4	Molto grave	Estrema limitazione dell'attività; richiede assistenza intensa e intervento medico / terapia; è probabile l'ospedalizzazione.

Per la valutazione del grado di correlazione dell'evento avverso osservato con la terapia vanno utilizzati i seguenti criteri, riportando nella scheda il grado prescelto:

Grado 1	Improbabile	Intervallo temporale non plausibile e/o cause alternative certe o probabili.
Grado 2	Possibile	Intervallo temporale compatibile; e reazione avversa potenzialmente attribuibile ad uno dei farmaci sulla base del meccanismo di azione, similarità con altri effetti tossici, ecc. o incertezza su altre possibili cause dell'evento.
Grado 3	Probabile	Intervallo temporale ragionevole; cause alternative improbabili e reazione avversa già nota o dechallenge positivo.
Grado 4	Certo	Intervallo temporale plausibile; cause alternative assenti; dechallenge positivo e reazione avversa già nota o rechallenge positivo.

La sezione "**Eventuale fine della terapia**" va riempita alla conclusione prevista del ciclo terapeutico oppure quando la terapia viene interrotta per la comparsa di eventi avversi o per la mancanza di compliance del paziente. Nel caso in cui il paziente non si presenti alla visita mensile programmata va barrata la voce "Perso al follow up".

Scheda di valutazione finale

La scheda di valutazione finale (All.3) deve essere compilata, per tutti i pazienti che hanno completato il ciclo terapeutico previsto, 6 mesi dopo la fine della terapia.

Nella sezione "**Valutazione della terapia**" va riportata la data di fine terapia già indicata nell'ultima scheda di monitoraggio e vanno riportati i dati relativi agli esami HCV-RNA e ALT effettuati sei mesi dopo la fine della terapia.

ALLEGATO 3

IMPROVE

Indagine Multicentrica sul Profilo d'uso della Ribavirina: un Osservatorio per la Valutazione degli Esiti

Ospedale ______________________________

Divisione ______________________________

Paziente ______________________________

IMPROVE

Indagine Multicentrica sul Profilo d'uso della Ribavirina:
un Osservatorio per la Valutazione degli Esiti

SCHEDA DI INIZIO TRATTAMENTO

DATI ANAGRAFICI

Regione ______________ Ospedale ______________

Divisione ______________

Codice paziente ___ (*iniziali*) ___ (*n. progressivo*) Data di nascita ___ Sesso [M] [F] Peso Kg ___

Comune di residenza ______________

Codice ISS ___
(non compilare)

DATI ISTOLOGICI

score attività necroinfiammatoria ___ score fibrosi ___ cirrosi ☐ *sì* ☐ *no*

☐ *Knodell* ☐ *Ishak* ☐ *Metavir*

MALATTIE CONCOMITANTI

______________ ______________

______________ ______________

DATI DI LABORATORIO

Data di prima diagnosi ___

ALT ___ ___ ___ *riportare i valori più recenti dell'ultimo anno (massimo 3)* ______________ *valori normali*

Genotipo HCV ______________ Viremia ___ ______________ *metodo*

Coinfezioni: HBV HBsAg ☐ *pos.* ☐ *neg.* ☐ *non noto* HIV ☐ *sì* ☐ *no* ☐ *non noto*
AntiHBc ☐ *pos.* ☐ *neg.* ☐ *non noto*
AntiHBs ☐ *pos.* ☐ *neg.* ☐ *non noto*

Esami ematochimici:

Eritrociti	x mL	______	Emoglobina	g / dL	______
Leucociti	x mL	______	Ematocrito	%	______
Neutrofili	%	______	Piastrine	x mL	______
Bilirubina tot	mg/dL	______	Creatinina	mg / dL	______
PT	sec	______	Albumina	g / dL	______

DATI SULLA TERAPIA

Pregresso trattamento con Interferone ☐ *sì* ☐ *no* *se sì, indicare il tipo* ___ *e il tempo intercorso tra l'ultimo trattamento e la recidiva* ___ *mesi*

Trattamento con Ribavirina già in atto ☐ *sì* ☐ *no*

se sì, iniziato il ___ *presso il Centro* ______________

Piano terapeutico Ribavirina g/die ___,___ Interferone MU/sett. ___

Durata prevista della terapia ___ *mesi* Data di inizio terapia ___

Firma leggibile del medico ______________ Data della visita

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

IMPROVE

SCHEDA DI MONITORAGGIO
da compilare ad ogni visita mensile

MINISTERO DELLA SANITÀ

DATI ANAGRAFICI

Regione ________ Ospedale ________

Divisione ________

Codice paziente ___ *Iniziali* ____ *n. progressivo* Data di nascita ______ Sesso [M] [F] Peso Kg ____

Comune di residenza ________

Codice ISS ________
(non compilare)

DATI DI LABORATORIO

ALT ____ ________ *valori normali*

Emoglobina g / dL ________

Piastrine x mL ________

HCV-RNA ☐ *pos.* ☐ *neg.* ________ *metodo* *riportare il valore al 3° e al 6° mese; anche al 12° per i pazienti in trattamento per 48 settimane*

DATI SULLA TERAPIA

Assunzione della terapia dal ______ al ______

Compliance ☐ totale ☐ parziale

In caso di compliance parziale compilare il seguente prospetto:

	Sosp.	Ridotto	Dose	Motivo
Ribavirina	☐	☐	....	________
Interferone	☐	☐	....	________

Eventi avversi

Evento	Gravità: Grado	Correlazione con terapia	Evento	Gravità: Grado	Correlazione con terapia
________	☐	☐	________	☐	☐
________	☐	☐	________	☐	☐
________	☐	☐	________	☐	☐

Nessun evento avverso rilevato ☐

Vengono apportate modifiche al piano terapeutico? ☐ *sì* ☐ *no*

Se sì: ☐ Ribavirina g/die ___,___ ☐ Interferone MU / sett. ___

EVENTUALE FINE TERAPIA

Data ______

☐ Fine prevista del ciclo
☐ Eventi avversi
☐ Mancanza di compliance
☐ Perso al follow-up

Firma leggibile del medico ________ Data della visita

IMPROVE

SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE
da compilare dopo 6 mesi dalla fine del trattamento

DATI ANAGRAFICI

Regione ____________ Ospedale ____________

Divisione ____________

Codice paziente ___ *Iniziali* ____ *n. progressivo* Data di nascita ______ Sesso M F Peso Kg ____

Comune di residenza ____________

Codice ISS ____________
(non compilare)

VALUTAZIONE DELLA TERAPIA

Data fine terapia ______

HCV-RNA ☐ *pos.* ☐ *neg.* ______ *data* ____________ *metodo*

ALT ____ ______ *data* ____________ *valori normali*

Firma leggibile del medico ____________ Data della visita

ALLEGATO 4

Classificazioni istologiche di severità dell'epatite cronica C

1 - Histological Activity Index, HAI **Knodell**, modificato da Desmet & al.(Hepatology 1994; 19: 1513-20)

Attività necro-infiammatoria (grading: score massimo 18)
0 – 10 periportale, con o senza bridging
0 – 4 degenerazione inralobulare, necrosi focale
0 – 4 infiammazione portale

Fibrosi (staging: score massimo 4)
0 assente
1 lieve (espansione degli spazi portali)
2 moderata
3 severa (bridging, setti porto-portali o porto-centrali)
4 cirrosi

2 - Histological grading and staging of chronic hepatitis C. **Ishak** K & al (J Hepatol 1994; 22: 696-9)

Attività necro-infiammatoria (grading: score massimo 18)
0 – 4 periportale o perisettale (piecemeal necrosis)
0 – 6 necrosi coinfluente
0 – 4 focale (spotty)
0 – 4 portale

Fibrosi (staging: score massimo 6)
0 assente
1 espansione di alcune aree portali (con o senza brevi setti fibrotici)
2 espansione di molte aree portali (con o senza brevi setti fibrotici)
3 espansione di molte aree portali con occasionali ponti porto-portali (bridging)
4 espansione di molte aree portali con frequenti ponti porto-portali e porto-centrali
5 frequenti ponti porto-portali e porto-centrali con occasionali noduli (cirrosi incompleta)
6 cirrosi, probabile o definita

3 - Histological grading and staging of chronic hepatitis C. **Metavir** (Bedossa P & al. J Hepatol 1996; 24: 289-93; Poynard & al. Lancet 1997; 349: 825-32).

Attività necro-infiammatoria (grading: score massimo 9)
0 – 2 lobulare focale
0 – 3 portale
0 – 3 periportale, perisettale (piecemeal necrosis)
0 – 1 necrosi a ponte (bridging)

Fibrosi (staging: score massimo 4)
F0 assente
F1 portale
F2 pochi setti
F3 molti setti
F4 cirrosi

Definizione istologica di epatite lieve

Secondo lo scoring più usato (Knodell, modificato da Desmet): in genere si definisce lieve l'epatite con score necro-infiammatorio (grading) ≤ 7 e fibrosi (staging) 0-1. E' diffusa la raccomandazione di non trattare i pazienti con epatite lieve, specie se non più giovani (oltre 40 anni).

ALLEGATO 5

SCALA DI TOSSICITA'

Tossicità	Grado 0	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4
Ematologica					
Emoglobina (g/100 ml)	> 11.0	10.9 - 9.5	9.4 - 8.0	7.9 - 6.5	< 6.5
Leucociti (x 1000/mm^3)	> 4.0	3.9 - 3.0	2.9 - 2.0	1.9 - 1.0	< 1.0
Granulociti (x 1000/mm^3)	> 2.0	1.9 - 1.5	1.4 - 1.0	0.9 - 0.5	< 0.5
Piastrine (x 1000/mm^3)	> 100	99 - 75	74 - 50	49 - 25	< 25
Emorragia	Nessuna	Petecchie	Modesta perdita ematica	Considerevole perdita ematica	Perdita ematica debilitante
Gastrointestinale					
Bilirubinemia	< 1.25xN	1.26 - 2.5xN	2.6 - 5xN	5.1 - 10xN	> 10xN
AST, ALT	< 1.25xN	1.26 - 2.5xN	2.6 - 5xN	5.1 - 10xN	> 10xN
Fosfatasi alcalina	< 1.25xN	1.26 - 2.5xN	2.6 - 5xN	5.1 - 10xN	> 10xN
Cavo orale	Nessuna	Bruciore/eritema	Eritema, ulcera, possibile dieta sodica	Ulcera, solo dieta liquida	Alimentazione impossibile
Nausea, vomito	Assente	Nausea	Vomito transitorio	Vomito che richiede terapia	Vomito intrattabile
Diarrea	Assente	Transitoria ≤2gg. consecutivi	Tollerabile ma >2gg. consecutivi	Intollerabile richiede terapia	Emorragica, disidratazione
Renale					
Azotemia	< 1.25xN	1.26 - 2.5xN	2.6 - 5xN	5.1 - 10xN	> 10xN
Creatininemia	< 1.25xN	1.26 - 2.5xN	2.6 - 5xN	5.1 - 10xN	> 10xN
Proteinuria	Assente	1+:<0.3g/100ml	23+:0.3-1.0g/100ml	4+:>1.0g/100ml	Sindrome nefrosica
Ematuria	Assente	Microscopica	Macroscopica	Macrosc.+coaguli	Uropatia ostruttiva
Uricemia	Assente	7.5 - 10.0 mg/dl	10.1 - 12.0 mg/dl	12.1 - 15.0 mg/dl	> 15.0 mg/dl
Polmonare	Assente	Sintomi modesti	Dispnea da sforzo	Dispnea a riposo	Obbligato a letto
Tosse	Assente	Transitoria non richiede terapia	Richiede terapia antitussiva	Incontrollata con spasmi richiede terapia sistemica	-
Febbre (non dov. al tratt.)	Assente	< 38 °C	38 - 40 °C	> 40 °C	Febbre con ipotens.
Allergica	Nessuna	Edema	Broncospasmo, non richiede terapia parenterale	Broncospasmo, richiede terapia parenterale	Anafilassi
Cutanea	Nessuna	Eritema	Desquamazione secca, vescicole, prurito	Desquamazione umida, ulcerazioni	Dermatite esfoliativa, necrosi che richiede intervento chirurgico
Sistema pilifero	Nessuna	Minima perdita di capelli e/o peli	Modesta alopecia a zone	Alopecia completa ma reversibile	Alopecia irreversibile
Cardiovascolare					
Ritmo	Nessuna	Tachicardia sinusale: polso>100 a riposo	Extrasistoli unifocali, aritmia atriale	Extrasistoli multifocali	Tachicardia ventricolare
Funzionalità	Normale	Asintomatico: qualche segno cardiaco anormale	Disfunzione transitoria sintomatica non richiede terapia	Disfunzione sint. che risponde a terapia	Disfunzione sint. che non risponde a terapia
Ipertensione	Assente	Transitoria> 20mm/Hg non richiede terapia	Ricorrente> 20mm/Hg richiede terapia.	Richiede terapia e possibile ospedalizzazione	Richiede ospedalizzazione
Ipotensione	Assente	Transitoria ortostatica non richiede terapia	Richiede terapia reidratante orale	Richiede terapia reidratante endovenosa	Richiede ospedalizzazione
Neurologica					
Stato della coscienza	Vigile	Transitoria sonnol.	Sonnol. < 50% delle ore di veglia	Sonnol. > 50% delle ore di veglia	Coma
Disordini dell'umore	-	-	-	Gravi che richiedono intervento medico	Psicosi acuta che richiede ospedalizzazione
Periferica	Assente	Parestesie e/o dimin. riflessi tendinei	Gravi parestesie e/o debolezze	Parestesie intollerabili e/o marcato deficit motorio	Paralisi
Stipsi (non dovuta a narcotici)	Assente	Lieve	Moderata	Con distensione addominale	Con distensione addomin. e vomito

99A10281

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 novembre 1999.

Autorizzazione alla acidificazione dei prodotti vinicoli della vendemmia 1999-2000 per la provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'art. 21 del regolamento CEE il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb, CII e CIII;

Tenuto conto che la provincia autonoma di Trento - Assessorato all'agricoltura e foreste e cooperazione, ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verrà prodotto nella campagna 1999-2000, nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 21 del regolamento CEE n. 822/87;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione dell'Unione europea con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «È lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21»;

Articolo unico

1. Nella campagna 1999-2000 è consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il direttore reggente:* LO PIPARO

99A10222

DECRETO 19 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli di riscossione della provincia di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Banca popolare di Novara - Servizio di riscossione dei tributi - Concessione della provincia di Asti - Sportello di riscossione di Asti, ha comunicato il mancato funzionamento degli sportelli della provincia di Asti il giorno 22 ottobre 1999 per effetto dello sciopero nazionale di categoria;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli sportelli di riscossione della provincia di Asti è accertato nel giorno 22 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 novembre 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A10208

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1999 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di ottobre 1999, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5.085,51	0,381
ALBANIA	Lek	47	ALL	141,066	13,727
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	69,3233	27,937
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readiustado Kwanza	87	AOR	210.824	0,009
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,89071	669,888
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,91643	1.010,447
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	4,01510	482,293
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	1,07063	1.808,697
ARMENIA	Dram	246	AMD	558,934	3,465
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,91643	1.010,447
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,64137	1.179,854
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4.633,54	0,418
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1,07063	1.808,697
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,403609	4.797,346
BANGLADESH	Taka	174	BDT	52,9122	36,598
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2,15304	899,404
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2,14127	904,349
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,07063	1.808,697
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	46,4518	41,688
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	372.571	0,005
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	6,29986	307,378
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	4,90991	394,399
BRASILE	Real	234	BRL	2,10659	919,367
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,79412	1.079,391
BULGARIA	Lev	45	BGL	1.944,28	0,996
BULGARIA	Nuovo Lev	262	BGN	1,94	995,886
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	632,002	3,064
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4.123,03	0,470

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,58079	1.225,092
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	109,916	17,616
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,886483	2.184,420
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	36,6199	52,880
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
CILE	Peso Cileno	29	CLP	576,502	3,359
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	8,86288	218,490
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,579027	3.344,009
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2.115,50	0,915
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,936
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	4,57695	423,088
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,35539	822,135
COREA DEL SUD	Won Sud	119	KRW	1.290,57	1,501
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	313,925	6,169
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,62026	254,096
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	24,6246	78,639
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,43340	260,482
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,89071	669,888
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	17,1216	113,099
ECUADOR	Sucre	76	ECS	15.928,59	0,122
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,65306	530,092
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	9,36804	206,708
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,93227	492,452
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,46312	228,811
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	8,58124	225,662
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,645871	2.998,025
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,09727	923,329
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	43,1205	44,910
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,770994	2.508,952
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	12,3473	156,844
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,00392	966,336
GHANA	Cedi	111	GHC	3.036,10	0,638

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	42,4951	45,569
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	113,520	17,061
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,645871	2.998,025
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	190,273	10,177
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,759078	2.551,057
GRECIA	Dracma Greca *	30	GRD	329,202	5,882
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,89071	669,888
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,97150	242,919
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1.460,53	1,326
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	188,328	10,285
HAITI	Gourde	151	HTG	18,0088	107,534
HONDURAS	Lempira	118	HNL	15,5213	124,760
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	8,31759	232,814
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	46,4392	41,699
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8.029,28	0,242
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	3.211,90	0,603
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,332860	5.817,624
ISLANDA	Corona Islanda	62	ISK	75,7108	25,576
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4,56315	424,371
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11,7673	164,598
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	150,964	12,828
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	80,6809	24,002
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	45,8734	42,213
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,324196	5.973,044
LAOS	Kip	154	LAK	8.563,44	0,226
LESOTHO	Loti	172	LSL	6,52590	296,756
LETTONIA	Lats	219	LVL	0,618586	3.130,248
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1.607,00	1,205
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	1,07063	1.808,697
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,481785	4.019,332
LITUANIA	Litas	221	LTL	4,28236	452,192
MACAO	Pataca	156	MOP	8,56712	226,033
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,7342	31,885
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6.604,27	0,293
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	46,8611	41,323
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	4,06730	476,102
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	12,0874	160,204

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
MALTA	Lira Maltese	33	MTL	0,425640	4.549,174
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,3847	186,457
MAURITANIA	Ouguiva	196	MRO	222,965	8,685
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	26,9956	71,732
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	10,2305	189,311
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,8325	163,664
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1.138,23	1,701
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	13.740,7	0,141
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,69146	289,392
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	6,52590	296,756
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	73,2971	26,419
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12,9111	149,982
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
NIGERIA	Naira	81	NGN	23,5539	82,213
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,28845	233,616
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,07979	931,146
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,412159	4.698,308
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	55,4903	34,897
PANAMA	Balboa	162	PAB	1,07063	1.808,697
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,97318	651,978
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3.545,12	0,546
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,71310	521,515
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,237
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,40138	439,950
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,89720	496,883
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,645871	2.998,025
ROMANIA	Leu	131	ROL	17.880,4	0,108
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	27,5727	70,229
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	358,402	5,403
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	5,09825	379,827
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,23341	598,890
SANT ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,645871	2.998,025
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2.558,81	0,757
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,62053	344,524
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	2.036,77	0,951
SINGAPORE	Dollaro Singapore	124	SGD	1,79416	1.079,364
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	48,2108	40,166

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca	224	SKK	43,5991	44,412
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	196,765	9,840
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2.805,05	0,690
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	76,3589	25,361
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,89071	669,888
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,89071	669,888
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,89071	669,888
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1,07063	1.808,697
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	6,52590	296,756
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	278,845	6,947
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	749,443	2,584
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	8,72724	221,876
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,59427	1.214,530
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6,52590	296,756
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	1.537,42	1,260
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	33,8653	57,181
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	846,854	2,287
THAILANDIA	Baht	73	THB	42,1807	45,920
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,72993	1.119,389
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	6,59544	293,610
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,26071	1.535,902
TURCHIA	Lira Turca	10	TRL	503.178	0,004
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5.567,29	0,348
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,86313	398,289
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1.606,89	1,205
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	257,633	7,516
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	12,3930	156,264
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	145,792	13,282
VANUATU	Vatu	208	VUV	136,421	14,195
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	673,901	2,874
VIETNAM	Dong	145	VND	14.979,1	0,129
YEMEN, Repubblica	Rial	122	YER	172,255	11,242
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2.620,86	0,739
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	40,6823	47,600

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il direttore centrale: BUSA

99A10284

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 ottobre 1999.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della preparazione al Giubileo, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della preparazione al Giubileo;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo celebrativo della preparazione al Giubileo, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; colori: tre offset e due calco; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta, realizzata seguendo un gioco di incastri, raffigura in primo piano, in alto, la facciata principale della basilica superiore di San Francesco in Assisi, capolavoro gotico del XIII secolo e, in basso, la sezione architettonica della basilica inferiore, di impianto romanico risalente al 1228; sullo sfondo, a destra, sono rappresentate le volte e l'interno della basilica superiore.

Completano il francobollo la leggenda «ASSISI - BASILICA SUPERIORE DI SAN FRANCESCO» e «GIUBILEO 2000», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1999

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A10256

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il tulipano coop.», in Rende.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa sotto indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Il tulipano coop.», con sede in Rende costituita con atto notaio Stefania Lanzillotti in data 14 maggio 1986, repertorio n. 9342, registro società n. 5358, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2660/220667.

Cosenza, 4 novembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A10209

DECRETO 4 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Solidarietà di polizia», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa sotto indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Solidarietà di polizia», con sede in Cosenza costituita con atto notaio Sergio Cappelli in data 8 aprile 1993, repertorio n. 10966, registro società n. 8478, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 3397/000000.

Cosenza, 4 novembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A10210

DECRETO 4 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La tartaruga», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa sotto indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La tartaruga», con sede in Cosenza costituita con atto notaio Stanislao Amato in data 3 dicembre 1981, repertorio n. 1859, registro società n. 3520, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1983/187884.

Cosenza, 4 novembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A10211

DECRETO 4 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Paganini», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa sotto indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Paganini», con sede in Cosenza costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 27 giugno 1977, repertorio n. 8765, registro società n. 2565, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1500/154203.

Cosenza, 4 novembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A10212

DECRETO 4 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Argo coop. 81», in Dipignano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa sotto indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Argo coop. 81», con sede in Dipignano costituita con atto notaio Stanislao Amato in data 27 agosto 1981, repertorio n. 1560, registro società n. 3458, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1960/186193.

Cosenza, 4 novembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A10213

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «C.R. - Centro raccolta», in Prato.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 marzo 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «C.R. - Centro raccolta», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «C.R. Centro raccolta», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 41 del 25 maggio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «C.R. - Centro raccolta», con sede in Prato, costituita per rogito del notaio Francesco De Luca in data 19 febbraio 1996, repertorio n. 116792, registro società n. 86313 del tribunale di Prato, B.U.S.C. n. 5640/275415, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 16 novembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A10214

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Coges», in Calenzano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 maggio 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Coges», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Coges», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 55 del 9 luglio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Coges», con sede in Calenzano, costituita per rogito del notaio Andrea Salani in data 21 novembre 1985, repertorio n. 19622, registro società n. 12646 del tribunale di Prato, B.U.S.C. n. 4798/216615, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 16 novembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A10215

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Il gabbiano pescatore», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 maggio 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Il gabbiano pescatore», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Il gabbiano pescatore», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 40 del 18 maggio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Il gabbiano pescatore», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Alberto Chieffi in data 16 febbraio 1983, repertorio n. 11754, registro società n. 36217 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4527/198382, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 16 novembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A10216

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «A. Farmasan chimica», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 aprile 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «A. Farmasan chimica», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «A. Farmasan chimica», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 40 del 18 maggio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «A. Farmasan chimica», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Andrea Salani in data 20 novembre 1981, repertorio n. 15356, registro società n. 33789 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4373/188820, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 16 novembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A10217

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Coop Italsen», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 maggio 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Coop Italsen», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Coop Italsen», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 56 del 13 luglio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Coop Italsen», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Mario Piccinini in data 17 giugno 1991, repertorio n. 38378, registro società n. 59493 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5339/25593, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 16 novembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A10218

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Alfa Columbus», in Lastra a Signa.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 aprile 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Alfa Columbus», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Alfa Columbus», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 40 del 18 maggio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Alfa Columbus», con sede in Lastra a Signa, costituita per rogito del notaio M. Valeria Acquaro in data 11 gennaio 1980, repertorio n. 4454, registro società n. 29833 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4099/175252, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 16 novembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A10219

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Valdelsana del lavoro», in Castelfiorentino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 maggio 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Valdelsana del Lavoro», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Valdelsana del lavoro», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 56 del 13 luglio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Valdelsana del lavoro» con sede in Castelfiorentino, costituita per rogito del notaio Simeone Svircich in data 30 settembre 1951, repertorio n. 18970, registro società n. 10669 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 285/37202, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 16 novembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A10220

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate;

Preso atto che dette cooperative a seguito degli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 30 settembre 1999 dal Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime nei confronti delle cooperative sottoelencate debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori;

In applicazione del decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

1) società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Cooperativa Irpina di informazione», con sede sociale in Avellino, costituita in data 9 febbraio 1981 per rogito notaio Domenico Sarno, repertorio n. 77029, registro società n. 2762 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 1256/181979;

2) società cooperativa agricola a r.l. «La Nocciola dei Tre Colli», con sede sociale in Pratola Serra (Avellino), costituita in data 4 dicembre 1985 per rogito notaio Edegardo Pesiri, repertorio n. 8774, registro società n. 4316 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 1571/215991;

3) società cooperativa mista agricola a r.l. «Natura», con sede sociale in Lauro (Avellino), cotituita il 13 marzo 1987, rogito notaio Maria Giulia Tranfaglia, repertorio n. 5663, registro società al n. 5008 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 1666/226355.

Avellino, 16 novembre 1999

Il direttore: D'ARGENIO

99A10199

DECRETO 17 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto assistenza e infanzia», in Tuscania.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società coopertive, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, protocollo n. 1589 del 30 settembre 1999, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Progetto assistenza e infanzia», con sede nel comune di Tuscania costituita per rogito notaio Giuseppe Dominici in data 3 ottobre 1987, repertorio n. 10205, tribunale di Viterbo registro imprese n. 6791, B.U.S.C. posizione n. 1634/230156 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 17 novembre 1999

Il dirigente: BARBATO

99A10221

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 1999.

Approvazione dello schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Calabria. (Deliberazione n. 170/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento ammini-strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione e all'aggiornamento delle Intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il governo e l'esecutivo della regione;

Considerato che la proposta d'intesa della regione Calabria prevede la stipula di accordi di programma quadro nelle seguenti aree: manutenzione del territorio - forestazione, ciclo integrato delle acque, reti e sistemi interregionali di trasporto, sicurezza e legalità organizzata, scuola, ricerca e innovazione;

Considerato che la suddetta proposta indica i parametri e le modalità attraverso le quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) attribuite all'Intesa e da attivare mediante gli accordi di programma quadro;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Calabria;

Sentita nella seduta del 23 settembre 1999 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Calabria, allegato alla presente deliberazione.

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 55

99A10223

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 novembre 1999.

Innalzamento, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, dal 90% al 96%, del flottante delle azioni ordinarie emesse dall'INA S.p.a. (Deliberazione n. 12201).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una società quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;

Vista la comunicazione del 2 novembre 1999 effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla Assicurazioni generali S.p.a. in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie emesse dall'INA S.p.a.;

Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse dall'INA S.p.a. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;

Sentita la Borsa italiana S.p.a. la quale, con nota dell'11 novembre 1999, ha proposto di adottare per l'INA S.p.a., ai fini della promozione di un'offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta società, una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 96 per cento del relativo capitale ordinario;

Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dall'INA S.p.a. pari al 4 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati nel periodo ricompreso tra il mese di maggio è il mese di ottobre 1999, pari a circa 700 miliardi di lire, è idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse dall'INA S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto è elevata al 96 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 17 novembre 1999

Il presidente: SPAVENTA

99A10237

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di una porzione di fabbricato in località Mara di Sopra da parte del sig. Bernardini Giorgio. (Deliberazione n. VI/45456).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilita dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. Vl/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di innnodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera giunta regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 2 agosto 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte del sig. Bernardini Giorgio per la realizzazione di una porzione di fabbricato in località Mara di Sopra;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge.

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Montagna in Valtellina (Sondrio) foglio 8, mappale n. 33, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione porzione di fabbricato in località Mara di Sopra;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10136

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gianico e Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea a MT 15 kv per elettrificazione «Prato del Larice» e «Salvano» da parte della società Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/45457).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilita dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. Vl/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di innnodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 25 agosto 1999 è pervenuta l'istanza dei comuni di Gianico e Artogne (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 per la realizzazione di una porzione di linea a MT 15 kv per elettrificazione «Prato del Larice» e «Salvano»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge.

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Gianico, foglio n. 16, mappali numeri 547, 1555, 1333, 1332, 1331, 538, 1340, 2436, 2292, 1338, 2155, 1547, 1731, 1549, 2360, 2359, 1565, 1563, 1784, 2326, 532, 2425, 1335, 1879, 2295, 2275, 1864, 2232, 2298, 2238, 2424, 1301, foglio n. 17 mappali numeri 1852, 2743, 2376, 1339, 544, Artogne foglio n. 7, mappali numeri 928, 3323, 2073, 2480, 2481, 2105, 2522, 3876, 2065, foglio n. 8, mappali numeri 2506, 2507, 4652, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea a MT 15 kv per elettrificazione «Piano del Larice» e «Salvano» da parte della società Enel S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10137

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sernio e Lovero dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un collegamento mediante tubazione interrata tra le sorgenti «Garbisc-Lif» e la sorgente «Muracun» da parte dell'amministrazione comunale di Sernio. (Deliberazione n. VI/45458).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilita dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. Vl/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di innodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un' improrogabile necessità di realizzare opere di

particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 10 giugno 1999 è pervenuta l'istanza dei comuni di Sernio (Sondrio) e Lovero (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 per la realizzazione di un collegamento mediante tubazione interrata tra le sorgenti «Garbisc-Lif» e la sorgente «Muracun»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge.

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Sernio (Sondrio) foglio n. 16, mappali numeri 370, 249, 244, 239, 237, 234, 235, 233, 358, 247, 248, foglio n. 18, mappali numeri 125, 137, 136, 400, 191, 192, 188, 166, 165, 164, 429, 124, 121, 388, 177 e Lovero (Sondrio) foglio n. 27, mappali numeri 235, 232, 257, 231, 230, 229, 228, 226, 225, 212, 211, 210, 207, 204, 202, 199, 193, 194, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un collegamento mediante tubazione interrata tra le sorgenti «Gabisc-Lif» e la sorgente «Maracun» da parte dell'amministrazione comunale di Sernio (Sondrio);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10138

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il proprio decreto n. 133 del 12 giugno 1997, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 6 maggio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 29 giugno 1999 e dal senato accademico in data 22 giugno 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 48, al comma 11, concernente l'ordinamento del diploma universitario di ostetrica/o vengono aggiunti i seguenti corsi integrati:

II Anno - II semestre

D5 - Corso integrato di fisica, statistica e informatica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01B - Fisica, ore 20;

F01X - Statistica medica (statistica sanitaria), ore 20;

D6 - Corso integrato di inglese scientifico.

Settori scientifico-disciplinari:

L18C - Linguistica inglese, ore 20.

III Anno - II semestre

F5 - Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01B - Fisica, ore 15;

F01X - Statistica medica (statistica sanitaria), ore 15;

F6 - Inglese scientifico.

Settore scientifico-disciplinari:

L18C - Linguistica inglese, ore 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 4 novembre 1999

Il rettore: MARCHESINI

99A10186

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (legge Bassanini);

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, concernente la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999, con il quale si autorizza l'Università degli studi di Perugia ad istituire per l'anno accademico 1999/2000 il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nelle stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea;

Visto il parere del Comitato regionale di coordinamento del 6 luglio 1998 in ordine alla programmazione del sistema universitario 1998/2000;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 14 luglio 1999;

Vista la delibera del senato accademico del 20 luglio 1999;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche degli ordinamenti didattici vengono effettuate quale stralcio dell'emanando regolamento didattico di Ateneo;

Vista la nota Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 ottobre 1999, prot. n. 2910 con la quale si precisa l'afferenza del corso oltre che alla facoltà di medicina e chirurgia anche alla facoltà di scienze della formazione;

Decreta

di istituire per l'anno accademico 1999/2000, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni del Ministero competente, il corso di laurea interfacoltà in scienze motorie con la partecipazione delle facoltà di medicina e chirurgia e scienze della formazione con il seguente ordinamento didattico:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE

CORSO DI STUDIO INTERFACOLTÀ

Art. 1.

Istituzione del corso di laurea

Presso l'Università degli studi di Perugia, per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, è istituito il corso di laurea interfacoltà in scienze motorie con la partecipazione della facoltà di medicina e chirurgia e della facoltà di scienze della formazione.

Art. 2.

Ordinamento didattico del corso

A seguito del decreto-legge 8 maggio 1998, n. 178.

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI

A) *Settori già previsti nell'ordinamento.*

B01B Fisica;

E13X Biologia applicata;

E03B Antropologia;

E05A Biochimica;

F22A Igiene generale ed applicata;

E09A Anatomia umana;

E06A Fisiologia umana;

F04A Patologia generale;

E07X Farmacologia;

E06B Alimentazione e nutrizione umana;

F07A Medicina interna;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M10A Psicologia generale;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M09B Storia della pedagogia;

N01X Diritto privato;

N10X Diritto amministrativo;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

B) *Nuovi settori.*

Scienze delle affinità motorie:

teoria e metodologia del movimento umano;

teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età adulta e anziana;

teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;

teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva «adattata»;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa;

Scienze delle discipline sportive:

teoria e metodologia dell'allenamento;

teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;

teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;

teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;

metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;

organizzazione degli organismi sportivi.

Scienze dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva:

legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva;

organizzazione e gestione delle strutture turistico-sportive;

marketing e metodologia della comunicazione sportiva;

programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva;

Area di indirizzo culturale:

a) didattico-educativa;

b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata;

c) tecnico-sportiva;

d) manageriale.

Insegnamenti ritenuti fondamentali per la formazione del futuro laureato indipendentemente dall'area opzionata:

1) fisica;

2) biologia applicata;

3) biochimica;

4) igiene generale ed applicata;

5) anatomia umana;

6) fisiologia umana;

7) patologia generale;

8) farmacologia;

9) medicina interna;

10) antropologia;

11) alimentazione e nutrizione umana;

12) didattica (con l'istituzione di laboratori di tirocinio);

13) diritto privato;

14) pedagogia generale;

14-*bis)* metodologia della ricerca pedagogica;

15) psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

16) sociologia dei processi culturali e comunicativi;

17) teoria e metodologia del movimento umano;

18) teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

19) teoria, tecnica e didattica dello sport individuali (con l'istituzione di laboratori didattici in atletica leggera e scherma);

20) teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra (con l'istituzione di laboratori didattici in pallacanestro e pallavolo);

21) teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;

22) teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero.

INSEGNAMENTI INTEGRATIVI IN BASE ALL'OPZIONE DELL'AREA CULTURALE

A) *Area didattico-educativa:*

1) psicologia generale;

2) storia della pedagogia;

3) teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa;

4) metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport.

B) *Area della prevenzione e dell'educazione motoria adattata:*

1) medicina fisica e riabilitativa;

2) teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età adulta e anziana;

3) teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva «adattata»;

4) teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa.

C) *Area tecnico-sportiva:*

1) teoria e metodologia dell'allenamento;

2) metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;

3) organizzazione degli organismi sportivi;

4) programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.

D) *Area manageriale:*

1) diritto amministrativo;

2) legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva;

3) organizzazione e gestione delle strutture turistico-sportive;

4) marketing e metodologia della comunicazione sportiva.

Insegnamenti biennali:

1) anatomia umana;

2) fisiologia umana;

3) psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

4) teoria e metodologia del movimento umano;

5) teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

6) teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;

7) teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;

8) teoria, tecnica e didattica degli sport natatori.

Piano degli studi:

a) il piano degli studi per tutte le aree di indirizzo prevede insegnamenti semestralizzati;

b) il corso di laurea per tutte le aree opzionabili comprende 23 esami, dei quali 19 obbligatori e 4 di indirizzo;

c) è prevista l'istituzione di laboratori didattici sia generali che specifici all'interno degli insegnamenti teoria, tecnica e didattica degli sport individuali e teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra (atletica leggera, attrezzistica, ritmica, scherma, pallacanestro, pallavolo);

d) È auspicabile l'istituzione di crediti formativi in modo tale da consentire il collegamento con tutte le altre facoltà europee.

1° ANNO (insegnamenti di base).

1° *Semestre:*

1) fisica;

2) biologia applicata;

3) anatomia umana I;

4) igiene generale ed applicata;

5) alimentazione o nutrizione umana;

6) teoria, tecnica e didattica degli sport natatori I.

2° *Semestre:*

1) diritto privato;

2) biochimica;

3) pedagogia generale;

4) teoria, tecnica e didattica degli sport individuali I;

5) teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra I.

2° ANNO (insegnamenti di base).

1° *Semestre:*

1) anatomia umana II;

2) teoria, tecnica e didattica degli sport natatori II;

3) teoria e metodologia del movimento umano I;

4) teoria, tecnica e didattica degli sport individuali II;

5) psicologia dello sviluppo e dell'educazione I;

6) metodologia della ricerca pedagogica.

2° *Semestre:*

1) fisiologia umana I;

2) E07X Farmacologia;

3) teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva I;

4) antropologia;

5) teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;

6) teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra II.

3° ANNO (insegnamenti di base).

1° *Semestre:*

1) fisiologia umana II;

2) psicologia dello sviluppo e dell'educazione II;

3) patologia generale;

4) farmacologia;

5) teoria e metodologia del movimento umano II.

2° *Semestre:*

1) medicina interna;

2) sociologia dei processi culturali e comunicativi;

3) didattica;

4) teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva II.

4° ANNO (insegnamenti d'indirizzo).

Area didattico-educativa:

1) storia della pedagogia;

2) psicologia generale;

3) metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;

4) teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa.

Area della prevenzione e dell'educazione motoria adattata:

1) medicina fisica e riabilitativa;

2) teoria, tecnica didattica delle attività motorie per l'età adulta e anziana;

3) teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva «adattata»;

4) teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa.

Area tecnico-sportiva:

1) teoria e metodologia dell'allenamento;

2) metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;

3) organizzazione degli organismi sportivi;

4) programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.

Area manageriale:

1) diritto amministrativo;

2) legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva;

3) organizzazione e gestione delle strutture turistico-sportive;

4) marketing e metodologia della comunicazione sportiva.

Attivazione 4° anno per i già diplomati ISEF.

L'attivazione del quarto anno ed il conseguente rilascio della laurea in scienze motorie per i già diplomati ISEF richiede una programmazione in linea con la ricettività delle strutture disponibili e comporta un impegno nell'organizzazione che preveda la frequenza annuale di 250-300 ore di lezione in 4 o 5 insegnamenti e la discussione finale di una tesi.

Per quel che riguarda gli insegnamenti integrativi, essi potrebbero essere individuati in:

1) biochimica;

2) teoria e metodologia dell'allenamento e metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;

3) sociologia dei processi culturali e comunicativi;

4) diritto privato;

5) teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età adulta e anziana.

Il presente ordinamento didattico ha carattere sperimentale fermo restando le possibilità di variazione in relazione a necessità didattiche emergenti a livello locale e/o nazionale.

Perugia, 26 ottobre 1999

Il rettore: CALZONI

99A10224

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 2 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, e successive modificazioni e in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di

Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2);

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanza del 5 luglio 1999, del senato accademico e del consiglio di amministrazione adunanze del 26 luglio 1999;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 ottobre 1999;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Le norme statutarie della Scuola di specializzazione dell'area medica afferente alla facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli in nefrologia - contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988 - sono soppresse e sostituite con il seguente nuovo ordinamento.

L'ordinamento stesso sarà successivamente inserito nel regolamento didattico di Ateneo, in fase di approvazione.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Art. 1. — *Istituzione, finalità titolo conseguibile.*

1.1. È istituita la Scuola di specializzazione in nefrologia. Il corpo docente della Scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della Scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia.

1.2. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

1.3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

1.4. Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la Scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori sub-specialistici.

Art 2. — *Organizzazione, durata, norme d'accesso.*

2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della Scuola l'Istituto di medicina interna e nefrologia della facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli.

Le strutture ospedaliere convenzionabili devono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standars stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi articoli 3 e 4.

2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4, dell'art. 9, della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di 50 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università.

Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla + 10 punti da prova orale;

b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del consiglio di facoltà;

c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialità;

d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da quattro docenti nominati dal preside di facoltà.

Art. 3. — *Piani di studi e di addestramento professionalizzante.*

3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E03A Biologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07C Medicina d'urgenza, E07X Farmacologia, F04B Immunologia, F10X Urologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19C Pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 4. — *Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio.*

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 5. — *Esame di diploma.*

5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

Art. 6. — *Norme finali.*

Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in nefrologia.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologa renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F07F Nefrologia.

B. *Area di fisiopatologia nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A Biologia, F03X Genetica medica, F04A Immunologia, F04C Patologia generale, F07B Fisiopatologia clinica, F07F Nefrologia.

C. *Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07D Semeiotica funzionale, F07F Nefrologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. *Area di nefrologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: E07X Farmacologia, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07A Medicina interna, F07C Medicina d'urgenza, F07F Nefrologia, F10X Urologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica, F19C Pediatria.

E. *Area di terapia sostitutiva della funzione renale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07F Nefrologia, F08A Chirurgia generale.

F. *Area dell'emergenza nefrologica.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07C Medicina d'urgenza, F07F Nefrologia, F21X Anestesiologia e rianimazione.

TABELLA *B* - *Standards necessari alle strutture sanitarie non universitarie per contribuire alla formazione specialistica mediante convenzionamento con l'Università per la scuola di specializzazione in nefrologia.*

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi.

TABELLA *C* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;

2) aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;

3) saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;

4) saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento al punto 4 dell'art. 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;

b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 2 novembre 1999

Il rettore: GRELLA

99A10225

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il proprio decreto rettorale n. 133 del 12 giugno 1997 pubblicato nel supplemento n. 161 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 6 maggio 1999, dal Consiglio di amministrazione in data 29 giugno 1999 e dal senato accademico in data 22 giugno 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di istituire due nuovi settori scientifico-disciplinari presso il corso di diploma universitario di logopedista, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 46, il comma 11, concernente l'elenco dei settori scientifico-disciplinari relativi al corso di diploma universitario di logopedista viene così integrato:

(omissis).

II Anno - I semestre

C4 - Corso integrato di medicina specialistica.

Settori scientifico-disciplinari:

F19A - Pediatria;

F07A - Geriatria e gerontologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 4 novembre 1999

Il rettore: MARCHESINI

99A10185

ISTITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto lo statuto vigente;

Visto l'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in storia dell'arte dell'Istituto, di cui al decreto direttoriale n. 59 del 16 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 1996;

Letta la delibera del senato accademico in data 29 aprile 1999 e del consiglio di amministrazione in data 30 aprile 1999 con le quali è stata deliberata la modifica allo statuto con l'inserimento della disciplina «Storia dell'arte contemporanea dei Paesi extra-europei» tra le discipline raggruppate nella area della storia dell'arte contemporanea dell'ordinamento degli studi della scuola predetta;

Visto il parere favorevole formulato in merito dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 settembre 1999;

Decreta:

Il vigente statuto dell'Istituto è modificato con l'inserimento della disciplina «Storia dell'arte contemporanea dei Paesi extra-europei» tra le discipline raggruppate nell'area della storia dell'arte contemporanea dell'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in storia dell'arte dell'Istituto, di cui al decreto direttoriale n. 59 del 16 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 1996.

Napoli, 28 ottobre 1999

Il rettore: DE SANCTIS

99A10226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 novembre 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Norme per l'istituzione su tutto il territorio nazionale di scuole pubbliche dell'infanzia».

Dichiarano di eleggere domicilio in Roma presso il Forum per la scuola della Repubblica c/o Critica Liberale — Corso Vittorio Emanuele n. 154, III piano, stanza R — 00186 Roma.

99A10285

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Malindi (Kenya)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Roberto Macrì, console onorario in Malindi (Kenya), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Nairobi;

8) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio dei visti stranieri;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1999

Il Ministro: DINI

99A10228

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12304-XV.J(1713) del 9 novembre 1999, i manufatti esplosivi denominati:

1) detonatore ad accensione elettrica a bassa intensità Dragonet B.I. nei tipi:

istantaneo 0-N;

microritardato (25 ms) Dem-N nei seguenti numeri e ritardi:

numero	tempo di ritardo (ms)
1	25
2	50
3	75
4	100
5	125
6	150
7	175
8	200
9	225
10	250
11	275
12	300
13	325
14	350
15	375
16	400
17	425
18	450
19	475
20	500

ritardati (250 ms) Ded-N nei seguenti numeri e ritardi:

numero	tempo di ritardo (ms)
1	250
2	500
3	750
4	1.000
5	1.250
6	1.500
7	1.750
8	2.000
9	2.250
10	2.500
11	2.750
12	3.000

molto ritardati (500 ms) Dep-N nei seguenti numeri e ritardi:

numero	tempo di ritardo (ms)
1	500
2	1.000
3	1.500
4	2.000
5	2.500
6	3.000
7	3.500
8	4.000
9	4.500
10	5.000
11	5.500
12	6.000

2) detonatore ad accensione elettrica ad alta intensità Dragonet H.U. nei tipi:

istantaneo 0-V;

microritardato (25 ms) Dem-V nei seguenti numeri e ritardi:

numero	tempo di ritardo (ms)
—	—
1	25
2	50
3	75
4	100
5	125
6	150
7	175
8	200
9	225
10	250
11	275
12	300
13	325
14	350
15	375
16	400
17	425
18	450
19	475
20	500

ritardato (250 ms) Ded-V nei seguenti numeri e ritardi:

numero	tempo di ritardo (ms)
—	—
1	250
2	500
3	750
4	1.000
5	1.250
6	1.500
7	1.750
8	2.000
9	2.250
10	2.500
11	2.750
12	3.000

molto ritardato (500 ms) Dep-V nei seguenti numeri e ritardi:

numero	tempo di ritardo (ms)
—	—
1	500
2	1.000
3	1.500
4	2.000
5	2.500
6	3.000
7	3.500
8	4.000
9	4.500
10	5.000
11	5.500
12	6.000

che la Cheddite Italia S.p.a., con sede in Livorno intende importare dalla ditta Zbrojovka-Vsentin-Indet Ltd - Repubblica Ceca, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0030, 1.1B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13300-XV.J(2058) del 9 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «S.A.D. per sistemi di minamento navale P/N V36526.00 - innesco 5 MT», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia) o far produrre da ditte allo scopo autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0367, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13254-XV.J(2062) del 9 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «S.A.D. per sistemi di minamento navale P/N V36525.00 - innesco 2,5 MT», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia) o far produrre da ditte allo scopo autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0367, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13350-XV.J(2063) del 9 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «S.A.D. per bomba antisommergibile MS 500 P/N V36048.00», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia) o far produrre da ditte allo scopo autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0367, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10709-XV.J(2032) del 9 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Challenger 2000 II (d.f.: Sala F. Challenger 2000 II)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH Bogester - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10143-XV.J(2005) del 9 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Art. N. W2306-200 (d.f.: Sala F. Stormy Desert 200 Colpi)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta Beihai Fireworks & Firecrackers I/E Corp - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10708-XV.J(2033) del 9 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Hi-Fly-Pracht-Rakete (d.f.: Sala F. Hi-Fly-Pracht-Rakete)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH Bogester - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10144-XV.J(2004) del 9 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Art. N. Tsf-798B/100 (d.f.: Sala F. Spettacolo Fantasia 50 CM)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta China Sundries & Flowers Imp. & Exp. Corp. - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10141-XV.J(2003) del 9 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Art. N. W2316-35 (d.f.: Sala F. Spettacolo Palme Scoppiettanti)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta Beihai Fireworks & Firecrackers I/E Corp. - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15899-XV.J(1905) del 9 novembre 1999, le cartucce per uso industriale di seguito indicate, che la «C.R.M. Chemical Trading», con sede in Milano intende importare dalla ditta Swartkilp - Sud Africa, sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i seguenti numeri ONU:

cartuccia Rimfire 12/70: 0323, 1.4S;

cartuccia Booster 8 Kiln/76: 0276, 1.4C.

99A10056

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Accordo di programma del 23 novembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E LA

REGIONE TOSCANA

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

La citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il Piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma;

Il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione;

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie;

Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi;

Il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono disponibili per l'intero territorio nazionale, quali residui degli esercizi precedenti — sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — fondi statali per L. 49.660.676.000 per la concessione di contributi a programmi di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221;

I contributi ex legge n. 41/1989 e legge n. 221/1990 sono assoggettati alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, approvata dalla commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992, ed alla decisione della commissione dell'Unione europea in data 1° marzo 1995;

In applicazione dei criteri e degli elementi stabiliti dalla citata deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proceduto alla graduazione delle iniziative proposte dalle imprese mediante il calcolo di un punteggio complessivo composto dagli indicatori più avanti dettagliati, i primi 4 calcolati secondo le consolidate procedure adottate pro-tempore dal consiglio superiore delle miniere ed il quinto mutuato dalla più recente normativa in materia di aiuti alle piccole e medie imprese:

indicatore 1 - settore di appartenenza: 10 punti per l'industria estrattiva, 9 punti per le attività manifatturiere, 8 punti per le attività turistico-ricettive, 6 punti per il terziario avanzato, 4 punti per il commercio, 2 punti per i servizi;

indicatore 2 - rapporto tra capitale investito e mezzi propri: 10 punti se maggiore del 27,50%, 9 punti tra 25,01% e 27,50%, 8 punti tra 22,51% e 25,00%, 7 punti tra 20,01% e 22,50%, 6 punti tra 17,51% e 20,00%, 5 punti tra 15,01% e 17,50%, 0 punti se inferiore al 15%;

indicatore 3 - entità dell'occupazione: composto da due addendi, di cui il primo è pari ad un massimo di 10 punti, rapportati al numero complessivo degli occupati incrementali, ed il secondo è pari ad un massimo di 20 punti, rapportati alla quota di occupati incrementali rappresentata dagli ex minatori reimpiegati a seguito dell'investimento;

indicatore 4 - situazione economica dell'area (parametrata al reddito pro-capite del comune in cui è ubicata l'iniziativa, dedotto dai rilevamenti ISTAT 1991): 10 punti se inferiore a 12 Ml L., 8 punti tra 12,01 Ml L. e 15,00 Ml L., 6 punti tra 15,01 Ml L. e 18,00 Ml L., 3 punti tra 18,01 Ml L. e 21 Ml L., 1 punto se superiore a 21,00 Ml L.;

indicatore 5 - compatibilità ambientale: da 0 a 10 punti, attribuiti conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 237 della *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1997, n. 291, recante «modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, punto 5, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni», relativo alla legge n. 488/1992.

Considerato che:

La direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della regione Toscana e valutabili, in quanto presentate all'amministrazione entro il 31 dicembre 1997 ed in regola con la documentazione prescritta, per l'erogazione di contributi a valere sulle disponibilità del bilancio 1999, residui degli esercizi precedenti;

La giunta regionale della regione Toscana, con propria deliberazione n. 915 del 2 agosto 1999, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria e con propria deliberazione n. 1108 del 4 ottobre 1999 ha espresso la propria preventiva intesa al presente atto, designando alla stipula del presente atto il proprio presidente pro-tempore;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana, avente la finalità di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2.

Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della regione Toscana elencati, dal numero 1 al numero 25, al successivo art. 4.

Per la realizzazione di tali interventi, verranno erogati contributi statali fino a concorrenza di L. 12.026.689.220, pari ad euro 6.221.266,62, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivi provvedimenti, sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto residui degli esercizi precedenti.

Art. 3.

È approvata la graduatoria di merito di cui al successivo art. 4, relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione Toscana, e valutabili per l'erogazione di contributi a valere sulle disponibilità del bilancio 1999, residui degli esercizi precedenti.

Art. 4.

Saranno ammesse a contributo le prime venticinque delle seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della regione Toscana:

N. ord.	Denominazione della società/ditta	Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva			Tipo di impresa	Deroga 92.3.c	Increm. occupaz.	Reimpiego minerario	Investimento ammesso	Contributo da concedere	Contributi cumulati
		Comune	Prov.	Bacino minerario							
1	G.L.G. S.n.c.	Loro Ciuffenna	AR	S. Barbara	PI	NO	3	2	590.900.000	88.635.000	88.635.000
2	C.E.I.A. S.p.a.	Civitella Val di Chiana	AR	S. Barbara	MI	NO	12	3	3.263.900.000	244.792.500	333.427.500
3	DUE EMME S.r.l.	Loro Ciuffenna	AR	S. Barbara	PI	NO	6	4	3.450.000.000	517.500.000	850.927.500
4	POLYTEKNE S.r.l.	Massa Marittima	GR	Colline metallifere	PI	SI	34	34	8.090.000.000	1.618.000.000	2.468.927.500
5	CRISTALLERIA EUROPEA S.r.l.	Bucine	AR	S. Barbara	MI	NO	2	1	583.500.000	43.762.500	2.512.690.000
6	SAN CASCIANO S.p.a.	S. Casciano dei Bagni	SI	Amiata	PI	SI	60	10	24.779.200.000	4.955.840.000	7.468.530.000
7	MICHELINI S.r.l.	Montieri	GR	Colline metallifere	PI	SI	35	30	6.436.700.000	1.287.340.000	8.755.870.000
8	INDUSTRIA VETRARIA VALDARNESE Soc. coop. v.	S. Giovanni Valdarno	AR	S. Barbara	MI	NO	8	3	2.637.000.000	197.775.000	8.953.645.000
9	B.B.N. S.r.l.	Pergine Valdarno	AR	S. Barbara	PI	NO	3	1	320.000.000	48.000.000	9.001.645.000
10	VEMAR HELMETS S.r.l.	Grosseto	GR	Colline metallifere	PI	SI	6	4	1.252.000.000	250.400.000	9.252.045.000
11	GOMMISSIMA S.r.l.	Terranuova Bracciolini	AR	S. Barbara	PI	NO	2	2	501.000.000	75.150.000	9.327.195.000
12	BANCHETTI GIANCARLO & C. S.n.c.	Rignano sull'Arno	FI	S. Barbara	PI	NO	4	2	1.427.800.000	214.170.000	9.541.365.000
13	AZIENDA AGRICOLA CASA CORNACCHI S.r.l.	Bucine	AR	S. Barbara	PI	NO	2	2	1.573.600.000	236.040.000	9.777.405.000
14	RINALDI S.r.l.	Gaiole in Chianti	SI	S. Barbara	PI	NO	15	2	1.970.300.000	295.545.000	10.072.950.000
15	L.T. IMET S.r.l.	Incisa in Valdarno	FI	S. Barbara	PI	NO	4	2	820.700.000	123.105.000	10.196.055.000
16	LA MARCHIGIANA di Bonfigli Pia & C. S.n.c.	Massa Marittima	GR	Colline metallifere	PI	SI	2	1	397.700.000	79.540.000	10.275.595.000
17	SITE S.r.l.	Grosseto	GR	Colline metallifere	PI	SI	0,58	2	4.250.000.000	850.000.000	11.125.595.000
18	RINALDI S.r.l.	Gaiole in Chianti	SI	S. Barbara	MI	NO	3	1	538.300.000	40.372.500	11.165.967.500
19	A.B.M. SPORT DI BUDUO FEDERICO S.a.s.	Follonica	GR	Colline metallifere	PI	SI	1	1	502.900.000	100.580.000	11.266.547.500
20	FAMAR COTTO S.p.a.	Cavriglia	AR	S. Barbara	PI	NO	4	2	1.385.600.000	207.840.000	11.474.387.500
21	I.C.M. - Italiana Costruzione metalmeccanica S.r.l.	Castiglion Fibocchi	AR	S. Barbara	MI	NO	2	1	1.187.000.000	89.025.000	11.563.412.500
22	C.A.M. Calzaturificio Cappelletti S.r.l.	Montevarchi	AR	S. Barbara	MI	NO	3	1	402.203.000	30.165.220	11.593.577.720
23	AZZURRA S.r.l.	Campiglia Marittima	LI	Colline metallifere	PI	SI	4	4	532.800.000	106.560.000	11.700.137.720
24	GOLFO DEL SOLE S.p.a.	Follonica	GR	Colline metallifere	MI	SI	4	4	1.341.010.000	201.151.500	11.901.289.220
25	S.I.A.V. S.r.l.	S. Giovanni Valdarno	AR	S. Barbara	MI	NO	3	1	1.672.000.000	125.400.000	12.026.689.220
26	RENIERI MARIO & C. S.n.c.	Grosseto	GR	Colline metallifere	PI	SI	6	non rilevabile	2.638.600.000	0	12.026.689.220
27	LE MADREPERLE S.r.l.	Cavriglia	AR	S. Barbara	PI	NO	2	2	487.900.000	0	12.026.689.220
28	INFOTIRRENA S.r.l.	Follonica	GR	Colline metallifere	PI	SI	1	1	455.200.000	0	12.026.689.221

Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonché tenendo conto dei limiti massimi di intensità degli aiuti di Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.

Art. 5.

In attuazione del presente Accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'Accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo di programma le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e dell'accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

Art. 6.

I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle società e delle ditte presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4, con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Art. 7.

In caso di improcedibilità alla concessione del contributo per una o più delle prime venticinque società e/o ditte elencate all'art. 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana convengono, fin da ora e senza necessità di ulteriori atti congiunti, la possibilità di ammettere direttamente a contributo — ove detta improcedibilità sopravvenga prima dell'avvio istruttorio della fase di valutazione successiva a quella cui il presente Accordo fa riferimento — le altre società e/o ditte comprese nella stessa graduatoria riportata all'art. 4, secondo l'ordine della graduatoria stessa, comunque fino a concorrenza dell'importo rimasto disponibile sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto residui degli esercizi precedenti.

Le iniziative sostitutive comprese nella allegata graduatoria di merito e non ammesse a contributo sulla base del presente Accordo di programma verranno ricomprese nella successiva fase istruttoria di valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione Toscana e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 15 settembre 1999, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento disponibile.

Art. 8.

Il presente Accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Art. 10.

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta regionale della Toscana
CHITI

99A10257

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria alla società «Comfid - Compagnia fiduciaria S.r.l.», in Milano

Con decreto ministeriale 24 novembre 1999, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società «Comfid - Compagnia fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

99A10227

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1º dicembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0091
Yen giapponese	103,35
Dracma greca	328,55
Corona danese	7,4395
Corona svedese	8,6060
Sterlina	0,63040
Corona norvegese	8,1365
Corona ceca	36,108
Lira cipriota	0,57687
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,35
Zloty polacco	4,2803
Tallero sloveno	196,8949
Franco svizzero	1,6007
Dollaro canadese	1,4882
Dollaro australiano	1,5839
Dollaro neozelandese	1,9744
Rand sudafricano	6,2034

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10404

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltaren emulgel»

Decreto A.I.C. n. 681 del 12 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VOLTAREN EMULGEL nella forma e confezioni: «1% gel», tubo da 50 g, in sostituzione della specialità medicinale VOLTAREN, nella forma e confezione: «1% gel», tubo da 50 g - A.I.C. n. 023181050, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale Varesina 233, km 20,5, codice fiscale 07195130153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società Novartis Pharma S.a., nello stabilimento sito in Huningue (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1% gel, tubo da 50 g - A.I.C. n. 034548014 (in base 10); 10YB9G (in base 32);

classe «C».

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: diclofenac dietilammonio 1,16 g (pari a 1 g di diclofenac sodico);

eccipienti: dietilamina, acido acrilico polimerizzato, poliossietilen-cetil etere, esteri ottanoico e decanoico di alcoli grassi saturi, alcool isopropilico, paraffina liquida, profumo, glicole propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Voltaren emulgel» si usa per il trattamento locale di stati dolorosi e flogistici (infiammatori) di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10381

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plander»

Con decreto n. 800.5/R.M.274/D458 del 26 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

PLANDER:

con glucosio fl 500 ml - A.I.C. n. 022501 023;

R con glucosio 500 ml - A.I.C. n. 022501 047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10294

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eryfer»

Con decreto n. 800.5/R.M.347/D457 del 26 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ERYFER, 40 capsule - A.I.C. n. 023452 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10295

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Takus»

Con decreto n. 800.5/R.M.274/D455 del 26 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TAKUS:

1 fiala 40 mcg/2ml - A.I.C. n. 025290 014;

1 fiala 5 mcg/1ml - A.I.C. n. 025290 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10296

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pipedase»

Con decreto n. 800.5/R.M.83/D456 del 26 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

PIPEDASE:

20 capsule 200 mg - A.I.C. n. 024064 014;

20 capsule 400 mg - A.I.C. n. 024064 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Carlo Erba O.T.C. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10297

Comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Dalmazin"».

Nella parte del comunicato «Decreto n. 112 del 19 ottobre 1999», relativo al prodotto medicinale per uso veterinario DALMAZIN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 5 novembre 1999 alla pag. 38, prima colonna, ove è indicato: indicazioni terapeutiche: leggasi:

«Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

bovine:

indicazioni per la riproduzione: sincronizzazione o induzione degli estri. Induzione al parto;

indicazioni terapeutiche: disfunzioni ovariche (corpo luteo persistente, cisti luteinica), interruzione della gravidanza compresa la mummificazione fetale, endometrite/piometra, metropatie post-puerperali (ritardata involuzione uterina, ritenzione placentare);

cavalle: indicazioni per la riproduzione: induzione dell'estro;

scrofe: indicazioni per la riproduzione: induzione del parto.

99A10353

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca Santi Pietro e Paolo di credito cooperativo di Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 27 ottobre 1999 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca Santi Pietro e Paolo di credito cooperativo di Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 25 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 80, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il dott. Nicola Lorito è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

99A10229

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Borsaconsult - Società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Napoli, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 29 ottobre 1999 tenuta dal comitato di sorveglianza della Borsaconsult - Società di intermediazione mobiliare S.p.a., con sede in Napoli, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 ottobre 1999, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il dott. Biagio Celentano è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 56, comma 3, del citato decreto legislativo n. 58/1998.

99A10230

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 novembre 1999 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 22 d'interesse relativa al trimestre 17 agosto 1999/16 novembre 1999 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2002» di nominali lire 2.000 miliardi ISIN IT0000518362 ridenominato in euro 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura del 0,75%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che: il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 23, pagabile dal 17 febbraio 2000, resta fissato nella misura dello 0,95% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a tre mesi (Euribor) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso Euribor (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso Euribor di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. — ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

99A10231

COMUNE DI ALÌ TERME

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ALÌ TERME (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1. Stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 6,50 per mille;

b) aliquota ridotta nella misura del 5,50 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

99A10081

COMUNE DI ALTINO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ALTINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1) Di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

(Omissis).

99A10082

COMUNE DI CIVITA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CIVITA (provincia di Cosenza) ha adottato il 26 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

A) di confermare per l'anno 2000 le medesime aliquote I.C.I. valide per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

99A10085

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CORIGLIANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato il 25 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

Di determinare, così come determina, per l'anno 2000 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che continua ad essere applicata in questo comune nella misura del 5 per mille, confermando la detrazione come per legge.

(Omissis).

99A10086

COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di FRANCAVILLA MARITTIMA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

A) Di confermare per l'anno 2000 le medesime aliquote I.C.I. valide per l'anno 1999 così di seguito specificate:

A) FABBRICATI

1) abitazione principale, aliquota 5 per mille;

2) altri fabbricati (quali ad esempio: abitazioni secondarie, abitazioni non locate ed ogni fabbricato diverso dalle civili abitazioni), aliquota 6,5 per mille;

3) fabbricati di enti senza scopo di lucro, aliquota 5 per mille;

4) abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1 della legge n. 556/1996), aliquota 5 per mille;

B) AREE FABBRICABILI;

Alle aree fabbricabili si applica l'aliquota del 6 per mille;

C) TERRENI AGRICOLI;

Se ed in quanto dovuta l'imposta sconta l'aliquota del 6 per mille;

RIDUZIONI E DETRAZIONI;

1) L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996. Si applica al riguardo quanto stabilito dall'art. 8 del citato regolamento comunale I.C.I.

2) Dall'imposta dovuta per abitazione principale si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 secondo le modalità contenute nel medesimo sopra citato art. 8. Si applica al riguardo quanto stabilito dall'art. 5 del citato regolamento comunale I.C.I.

(Omissis).

99A10087

COMUNE DI PRAIA A MARE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PRAIA A MARE (provincia di Cosenza) ha adottato il 30 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1) di applicare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,70 per mille per l'abitazione orincipale. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota ridotta le pertinenze iscritte in catasto separatamente dall'abitazione principale;

2) di riconfermare e fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le altre tipologie di immobili;

3) di riconfermare e fissare la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, in L. 200.000.

(Omissis).

99A10088

COMUNE DI REGALBUTO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di REGALBUTO (provincia di Enna) ha adottato l'11 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, è confermata nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

99A10089

COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SANT'EUSANIO DEL SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato il 29 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1) di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504;

(Omissis).

99A10090

COMUNE DI TORTORICI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di TORTORICI (provincia di Messina) ha adottato il 17 settembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille e con detrazione di L. 200.000 per la prima casa;

(Omissis).

99A10091

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.